postatarget magazine
DCOOS5233
NAZ/269/2008
Posteitaliane

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Ente bilaterale costituito da
Assimpredil Ance
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

notiziario

edilizia • economia • diritto • tecnica

numero 104 Anno 28 - Dicembre 2012

Edili artigianato: "Una tantum" e "Premialità imprese virtuose"
pagina 4

Inserto
CPT on-line
pagina 19

NEWS esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
pagina 38

In questo numero

Riduzione contributiva dell'11,50% per l'anno 2012 per le imprese regolari
pagina 6

La responsabilità solidale negli appalti
pagina 7

Andamento erogazione gratifica natalizia 2012
pagina 10

Distacco temporaneo in Italia di lavoratori edili stranieri comunitari
pagina 26

CNCE: Edilizia: i numeri della crisi. Cosa può fare il sistema paritetico
pagina 34

Periodico della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Redazione:
Via San Luca n° 6
20122 Milano - Tel. 02.58496.1

Legnano
Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331-593546 - Fax. 0331-574502
Lodi
Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371-431815 - Fax. 0371-431918
Monza
Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039-389530 - Fax. 039-2302856

Registrazione avvenuta presso il Tribunale di Milano n° 270 del 24.5.1986

Comitato di Redazione:
Franco Monetti, Francesco Aresu, Armando Busnelli, Gloria Domenighini, Pasquale Maiocco, Enrico Vizza

www.assimpredilance.it
www.fenealuil.it
www.filca.cisl.it
www.filleacgil.it

In Redazione: Monica Bettinelli

Direttore responsabile
Patrizia Benedetti

Impaginazione e stampa:
Real Arti Lego - Il Guado,
Via P. Picasso, 21/23 Corbetta (MI)
Tel. 02972111
Numero chiuso in redazione il 14 dicembre 2012

Rendicontazioni e nuovi temi

Il presente numero contiene una rendicontazione relativa all'erogazione delle **forme di premialità** previste dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 20 giugno 2012 **per i lavoratori e per le imprese del settore edile artigianato che hanno dimostrato la propria regolarità contributiva e retributiva**. Tali agevolazioni sono state strutturate dalle Parti Sociali firmatarie del suddetto Contratto Collettivo con successivo accordo dell'11 settembre 2012 che ne ha previsto le modalità operative e le tempistiche di erogazione.
L'importo complessivo lordo erogato a titolo di ***"una tantum"*** è stato di **€ 695.425.42** in favore di **n. 5.017 lavoratori artigiani aventi diritto**. Per quanto concerne la **premialità delle imprese virtuose artigiane** è stato corrisposto **con prestazione** un importo complessivo lordo di **€ 340.405,92** in favore di **1.186 imprese**. L'altra metà dell'importo spettante alle imprese artigiane aventi diritto è in corso di applicazione mediante compensazione in denuncia con i versamenti mensili relativi al periodo settembre 2012 - gennaio 2013. Dal 3 dicembre è in corso l'erogazione del **trattamento economico per gratifica natalizia o "cartella" di dicembre 2012** in favore di tutti i lavoratori aventi diritto che hanno già attivato una delle due modalità di riscossione degli importi obbligatorie (comunicazione del codice IBAN del proprio conto corrente o, in alternativa, attivazione di una delle carte prepagate convenzionate con il nostro Ente). **Alla data del 12 dicembre** il numero di beneficiari ammonta a **36.025 lavoratori**. Come di consueto viene riproposto l'apposto modulo *"Comunicazione conto e richiesta attivazione servizi per il lavoratore"* per i lavoratori che non hanno ancora comunicato le proprie coordinate bancarie o richiesto la carta prepagata. In tema di pagamenti sono state segnalate le **convenzioni** sottoscritte da Cassa Edile con alcuni istituti di credito per consentire ai lavoratori interessati l'apertura e la gestione di un conto corrente a condizioni di mercato agevolate. Il numero riporta, inoltre, i contenuti degli importanti accordi siglati in data 22 ottobre 2012 da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in attuazione delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro edili industria rinnovato in data 22 dicembre 2011. Sono stati trattati **temi di estremo interesse per le imprese** quali la **responsabilità in solido** per la retribuzione, i contributi e i premi negli appalti e nei subappalti, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi sul tema (Legge n. 35/2012 e Legge n. 92/2012), lo start up della **sperimentazione della verifica di congruità** attiva dal 3 dicembre per tutti i cantieri pubblici e privati (per i secondi solo per appalti di importo uguale o superiore a € 100.000,00) situati in una Provincia lombarda con data inizio lavori uguale o successiva al 1° dicembre 2012 e l'emanazione in data 7 novembre 2012 di un verbale di intesa ad opera delle Parti Sociali regionali (ANCE Lombardia e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) per l'adozione di un comportamento omogeneo su tutti i territori della Lombardia concernente la gestione del delicato tema del **distacco temporaneo in Italia di lavoratori edili dipendenti da imprese straniere comunitarie**.
Infine, dopo il successo riscontrato lo scorso anno, viene riproposto **l'incontro di presentazione dei "Villaggi vacanze estivi"** per i figli di lavoratori iscritti con età dai 5 ai 15 anni **rivolto ai lavoratori e alle famiglie**.

È partita la sperimentazione sulla verifica della congruità della manodopera

Il Decreto Legislativo n. 163/2006 all'articolo 118, comma 6-bis prevede che *"al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le Parti Sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali"* con l'obiettivo di:

- riconoscere in misura uguale per tutti il costo del lavoro;
- identificare ed espellere progressivamente dal sistema le imprese che utilizzano manodopera irregolare e che, quindi, concorrono slealmente con le imprese che sostengono gli oneri derivanti dall'impiego di manodopera regolare.

Per attuare la suddetta verifica le **Casse Edili della Regione Lombardia hanno istituto il portale web *www.edilconnect.it*** che rappresenta una piattaforma comune per la gestione dei cantieri che avverrà con le stesse modalità per tutte le Casse Edili lombarde.
Il portale è accessibile a partire dal **3 dicembre 2012** da parte di imprese e consulenti del lavoro delegati per la registrazione e l'inserimento dei canteri soggetti a verifica di congruità, ovvero:

- **i cantieri pubblici** situati in una Provincia lombarda con data inizio lavori uguale o successiva al 1/12/2012;
- **i cantieri privati** di importo complessivo pari o superiore a € 100.000,00 situati in una Provincia lombarda con data inizio lavori uguale o successiva al 1/12/2012.

Ad ogni cantiere inserito viene assegnato un codice identificativo univoco di 10 cifre.
I cantieri con data inizio antecedente al 01/12/2012 non devono essere indicati nel portale Edilconnect.
L'indicazione del cantiere deve essere effettuata sempre solo ed esclusivamente dall'impresa principale (affidataria o appaltatrice) o dallo studio di consulenza delegato.

● La facilitazione introdotta dalle Casse Edili della Lombardia tramite la realizzazione del portale Edilconnect è data dal **pre-caricamento dei cantieri indicati nel predetto portale direttamente nella denuncia mensile il cui invio telematico alla Cassa Edile continuerà ad essere effettuato come d'abitudine**.

Inoltre per gli utenti già iscritti al sito di Cassa Edile di Milano (area "Servizi on-line"), la registrazione al portale www.edilconnect.it avviene in modalità semplificata ed il successivo accesso potrà avvenire in maniera trasparente direttamente dal sito di Cassa Edile.
La prima denuncia che comprenderà i cantieri soggetti a verifica di congruità è quella di competenza **dicembre 2012**, che dovrà essere compilata nel mese di gennaio 2013.
Oltre all'inserimento del cantiere, il portale consentirà all'impresa principale e/o al suo consulente di:

- gestire i subappalti;
- controllare l'avanzamento degli importi di manodopera registrati dalle Casse Edili per tutte le imprese attive nel cantiere ed attuare eventuali provvedimenti correttivi prima della conclusione dello stesso (in caso di mancato raggiungimento del valore minimo atteso ai fini della verifica di congruità).

La verifica di congruità viene eseguita dalla Cassa Edile della Provincia in cui ha sede il cantiere, di norma **nel secondo mese successivo alla fine dei lavori** per consentire la ricezione delle denunce di tutte le imprese presenti nell'ultimo mese di lavoro.

● **Nella fase sperimentale** del sistema **eventuali esiti negativi della verifica di congruità non avranno impatti sul DURC**.

Per scaricare la versione integrale della brochure ***"Verifica della congruità - dalla parte delle imprese"*** che:

- testimonia l'impegno e la volontà delle Parti Sociali costituenti il sistema bilaterale regionale del settore delle costruzioni di tutelare le imprese regolari dagli effetti della concorrenza sleale praticata dalle aziende irregolari;
- ha lo scopo di descrivere le modalità operative adottate in Lombardia da tutte le Casse Edili della Regione

visitare il sito
www.cassaedilemilano.it

Per ulteriori informazioni, assistenza alla registrazione ed all'utilizzo del sito Ediconnect contattare gli uffici di Cassa Edile (tel. 02.584961, tasto 1 "Servizi riguardanti le imprese", tasto 2 "Datori di Lavoro").

Edili artigianato: "Una tantum" e "Premialità imprese virtuose"

Forme di premialità

Una tantum operai artigiani

Le Parti Sociali firmatarie del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (C.C.P.L.) per i lavoratori dipendenti da imprese edili artigiane e P.M.I. del 20 giugno 2012, consapevoli della gravità della crisi che interessa ormai da alcuni anni il settore delle costruzioni, hanno voluto promuovere azioni concrete tra cui l'introduzione di ulteriori premialità e agevolazioni per le imprese e per i lavoratori del settore che dimostrano la propria regolarità retributiva e contributiva.
In particolare, il verbale d'accordo "*Una tantum*", contenuto nel suddetto Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, ha stabilito che la scrivente Cassa riconoscesse "*agli operai, dipendenti da imprese artigiane, iscritti dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e per un numero di ore denunciate in tale periodo non inferiore alla cifra definita dalle Parti con un apposito accordo, computando anche le eventuali ore di assenza per cassa integrazione guadagni, malattia e infortuni e ferie, una prestazione "una tantum" a carico della Cassa stessa, pari ad € 160,00 per ogni lavoratore inquadrato nel 3° livello del c.c.n.l.*".
Il suddetto verbale ha previsto che l'importo di € 160,00 fosse riproporzionato per gli operai inquadrati in un diverso livello, sulla base della parametrazione individuata dall'articolo 77, comma 1, del C.C.N.L. (Classificazione dei lavoratori).
E' stato, infine, precisato che la prestazione non è dovuta ai lavoratori che precedentemente hanno già percepito la prestazione simile erogata in occasione del rinnovo del C.C.P.L. edilizia industria del 22 dicembre 2011.
Con successivo accordo, datato 11 settembre 2012, le Parti Sociali firmatarie del predetto C.C.P.L. edili artigianato hanno definito le modalità applicative per l'erogazione della forma di premialità "*una tantum*" sopra citata, tra cui la cifra riguardante il numero di ore denunciate nel periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, stabilita in misura non inferiore alle 1.400 ore.
Per il conteggio delle 1.400 ore denunciate sono state considerate esclusivamente le seguenti **tipologie di ore**:

- ore lavorate;
- ore di cassa integrazione;
- ore di malattia;
- ore di infortunio;
- ore di ferie.

Ulteriori dettagli sui criteri adottati per il riconoscimento e l'erogazione della prestazione sono disponibili sul sito *www.cassaedilemilano.it* (si legga la

Notizie**flash**imprese Notizie**flash**imprese Notizie**flash**impres

Start up richiesta telematica rimborso malattia e infortunio: registrati riscontri positivi

Da **lunedì 15 ottobre 2012 è stata attiva**, per gli utenti registrati all'area "**Servizi on-line**" del sito internet www.cassaedilemilano.it **la nuova modalità telematica di richiesta di rimborso** per il trattamento economico erogato al lavoratore dipendente in caso di assenza **per malattia e/o infortunio con data inizio evento a partire dal 1° maggio 2012**.
A distanza di soli due mesi dallo start up della suddetta funzione telematica sono stati registrati riscontri più che favorevoli dagli utilizzatori che costituiscono già il 60% del totale dei richiedenti il rimborso, così come rilevato dal Sondaggio on-line pubblicato nella *home page* del sito Cassa Edile (il 42% degli utilizzatori si è dichiarato "molto soddisfatto" ed il 40% "soddisfatto").
Considerati i risultati più che positivi sopra esposti ed in previsione dell'approssimarsi del **termine di obbligatorietà** dell'utilizzo della nuova funzione informatica stabilito a far data **dal 1° maggio 2013**, si informa che **a partire dal 1° gennaio 2013** gli unici canali utilizzabili saranno quello telematico e quello residuale dell'invio a mezzo posta.

Si ricorda che la funzione è accessibile da parte di imprese e/o consulenti del lavoro delegati tramite il seguente percorso di navigazione:

www.cassaedilemilano.it ➜ area **Servizi on-line** ➜ sezione "**Sportello web**" ➜ funzione ad accesso privato "**Malattia/Infortunio**".

Forme di premialità

News "**Erogazione dell'una tantum per operai di imprese artigiane e PMI: definite le modalità applicative**" pubblicata in data 20 settembre 2012).
Come previsto dall'accordo dell'11 settembre 2012, **la prima erogazione** della prestazione è avvenuta **entro il 21 settembre 2012**, mentre **la seconda** ha avuto luogo **entro la fine del mese di novembre 2012.**
Nel complesso è stato corrisposto **l'importo lordo di € 695.425,42 in favore di 5.017 lavoratori artigiani.**

Premialità imprese virtuose

Sempre con la sottoscrizione del suddetto accordo dell'11 settembre 2012 le Parti Sociali hanno stabilito i criteri operativi per l'erogazione della forma di premialità contributiva, prevista dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro edili artigianato del 20 giugno 2012 in favore delle *"imprese artigiane iscritte senza soluzione di continuità alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno due anni alla data del 30 giugno 2012, le quali abbiano effettuato per tale periodo un accantonamento mediamente non inferiore a 1.800 ore annue di lavoro ordinario"*.
La base di calcolo per la quantificazione dell'importo da riconoscere all'impresa è stata data dalla somma degli importi erogati a titolo di "*una tantum*" ai dipendenti in forza presso la singola impresa beneficiaria nel periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012.
A tale scopo si è tenuto conto degli importi erogati ai lavoratori beneficiari entro il 21 settembre 2012.
Per ogni singola impresa beneficiaria l'importo complessivo, sopra quantificato, è stato diviso in due parti:
• importo da erogare con prestazione;
• importo da erogare a credito.

Importo da erogare con prestazione:
• corrisponde a metà dell'importo complessivo determinato;
• è valutato in riferimento alle **denunce nel periodo di competenza aprile 2012 – agosto 2012**;
• identifica l'importo massimo che può essere erogato come prestazione diretta (tramite bonifico bancario) all'impresa.

L'erogazione, avvenuta entro il 22 ottobre 2012, come previsto dall'accordo dell'11 settembre 2012, ha interessato **n. 1.186 imprese** per un **importo complessivo lordo pari a € 340.405,92**.

Importo da erogare a credito:
• corrisponde a metà dell'importo complessivo determinato;
• **è recuperato in 5 rate di pari importo**, tramite compensazione in denuncia con i **versamenti mensili relativi al periodo settembre 2012 - gennaio 2013.**

Al fine di accedere alla singola rata di credito l'impresa deve conservare la condizione di regolarità.
Per ulteriori dettagli sui criteri applicativi si legga la notizia ***"Erogazione della premialità per le imprese artigiane virtuose: definite le modalità applicative"*** pubblicata sul sito internet *www.cassaedilemilano.it* in data 5 ottobre 2012.

Si ricorda, infine, che l'importo complessivamente destinato alla premialità per le imprese virtuose deve essere ragguagliato nel suo ammontare a quello complessivamente destinato alla prestazione una tantum per gli operai, così come previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro edili artigianato del 20 giugno 2012 e dal successivo accordo dell'11 settembre 2012.

Riduzione contributiva dell'11,50% per l'anno 2012 per le imprese regolari

Imprese
in collaborazione con Assimpredil ANCE

Premessa

L'articolo 1, comma 51, della legge n. 247/2007 (legge di attuazione del c.d. "Protocollo welfare"), ha regolamentato in modo strutturale la riduzione contributiva prevista per le imprese del settore edile dall'articolo 29 della legge n. 241/1995, modificando altresì la procedura per l'individuazione annuale dell'ammontare dello sconto applicabile.La suddetta norma prevede che, a partire dall'anno 2008, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, determini annualmente con apposito decreto l'esatto valore dello sconto applicabile entro il 31 luglio.

Trascorsi 30 giorni dal termine per l'emanazione del suddetto decreto (30 agosto), le imprese edili possono applicare, anche in assenza del decreto, la riduzione contributiva che era stata fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in caso di riconoscimento di una riduzione maggiore o minore di quella dell'anno precedente o qualora entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento non venga emanato l'apposito decreto interministeriale.

Applicabilità della riduzione per l'anno 2012

Anche quest'anno il termine del 31 luglio è trascorso senza che il decreto fosse adottato.
In relazione a tale ritardo, per la prima volta da quando è entrata in vigore la nuova norma, l'INPS - con messaggio n. 14113 del 31 agosto 2012 - ha espressamente riconosciuto la facoltà delle imprese edili di applicare lo sgravio nella medesima misura prevista per l'anno 2011, pari all'11,50%, benché in via provvisoria.
Ovviamente, anche in considerazione della pur remota possibilità che il decreto interministeriale non venga emanato entro il termine sopra indicato, con il conseguente obbligo di restituire lo sgravio applicato, le imprese possono decidere di attendere, per applicare la riduzione, l'emanazione del predetto provvedimento ministeriale.

Destinatari e base di calcolo del beneficio

Ricordiamo che:
• **sono destinatari** del beneficio **i datori di lavoro che esercitano attività edile individuata dai codici ISTAT 1991 dal 45.11 al 45.45.2** (in pratica, le attività comprese nei codici ATECO 2007 dal 43.11.0 al 43.99.0, ovvero quelle inquadrate dall'INPS nei codici statistico contributivi - c.s.c. - dal 1.13.01 al 1.13.05, o dal 4.13.01 al 4.13.05 per le imprese edili artigiane) ed il beneficio medesimo compete per i **soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali** (quindi, non spetta per gli operai occupati part-time);
• la riduzione dell'11,50% si applica sull'ammontare delle **contribuzioni previdenziali ed assistenziali INPS a carico del datore di lavoro,** al netto: della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; del contributo integrativo dello 0,30% per la formazione professionale (versato unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria); delle misure compensative eventualmente spettanti, nonché sui **premi INAIL.**

Condizioni per l'applicazione del beneficio

Il beneficio può essere legittimamente applicato **solo se** risultano rispettate tutte le seguenti condizioni:
• **possesso dei requisiti per il rilascio del DURC,** compresa la regolarità verso la Cassa Edile (verificata d'ufficio dagli Enti interessati);
• **non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei cinque anni precedenti** la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-bis, comma 8, Legge n. 248/2006).

Da notare che da quest'anno non è più richiesta la presentazione, su apposito modello cartaceo, della dichiarazione di responsabilità dell'impresa che attesti il possesso dei due precedenti requisiti;

• **rispetto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore** (la verifica di tale requisito può essere effettuata in sede ispettiva);
• **non avere in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni di norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,** di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 (condizione autocertificata alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente) **ovvero,** in caso di violazione delle predette norme, **che sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il DURC,** fissato dallo stesso allegato A del D.M. 24 ottobre 2007.

La responsabilità solidale negli appalti

Assimpredil ANCE

Normativa di riferimento

1 - Articolo 29, commi 2 e 3-ter, del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato ed integrato dal Decreto Legge n. 5/2012 (c.d. "Decreto semplificazione e sviluppo") convertito in Legge n. 35/2012 e dalla Legge n. 92/2012 (c.d. "Legge Fornero");
2 - Articolo 26, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008;
3 - Articolo 118, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006;
4 - Articolo 1676 del codice civile

Ai sensi dell'art. 1292 si dicono obbligati solidali due o più soggetti debitori, tenuti ad una medesima prestazione: il creditore può rivolgersi indifferentemente ad uno qualsiasi di essi per esigere l'adempimento per la totalità. L'adempimento di uno libera tutti gli altri, salvo il diritto di rivalersi verso gli altri coobbligati, per la quota di loro competenza.
Il regime della responsabilità solidale negli appalti mira a rafforzare la tutela dei lavoratori, i cui diritti inerenti la retribuzione, la contribuzione previdenziale ed i premi assicurativi sono garantiti non solo dal diretto datore di lavoro, ma da soggetti estranei al rapporto di lavoro. Detti soggetti sono chiamati a rispondere di detti trattamenti sulla base del fatto che hanno affidato in appalto (e/o in subappalto) i lavori o i servizi nel corso dei quali detti lavoratori sono stati occupati.

1 - Articolo 29, commi 2 e 3-ter, del D. Lgs. n. 276/2003

In questa materia, nel corso dell'anno 2012, sono intervenute alcune rilevanti modifiche normative, che hanno interessato in particolare la disciplina dettata dall'articolo 29, commi 2 e 3-ter, del D. Lgs. n. 276/2003 che testualmente ora recita:

Per la retribuzione, i contributi previdenziali, i premi assicurativi

"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.
Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.
In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
- Omissis -
Le disposizioni che precedono non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale."
Le **novità** più rilevanti rispetto alla pregressa disciplina sono relative ai seguenti aspetti:
- è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di disciplinare limiti alla responsabilità solidale, grazie all'**adozione di adeguati sistemi di controllo negli appalti che garantiscano la regolarità nei rapporti di lavoro.** Ragionevolmente la contrattazione collettiva non potrebbe che incidere solo sugli aspetti retributivi della responsabilità solidale (ivi inclusa la contribuzione alla Cassa Edile), non anche su quelli contributivi e/o assicurativi.
Inoltre per arrivare a detto obiettivo occorrerà la sottoscrizione di un accordo interconfederale nazionale, poiché la contrattazione collettiva applicata dai committenti (si pensi ad una società immobiliare) non è quella di riferimento dell'appaltatore o del subappaltatore, propria dell'edilizia;
- **oggetto della responsabilità solidale sono i trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, escluse le sanzioni civili**.
Resta la solidarietà per gli interessi di mora maturati una volta raggiunta l'entità massima della sanzione civile (secondo indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e dall'INPS).
Occorrerà che INPS ed INAIL

(oltre che la Cassa Edile) si pongano nella condizione di determinare in modo puntuale la situazione debitoria relativa al singolo appalto ed ai lavoratori ad esso adibiti, contrariamente a quanto finora accaduto. Parlando di retribuzione dovuta ci si riferisce al singolo contratto collettivo applicato (edile o non edile) dallo specifico datore di lavoro, comprensiva degli elementi retributivi periodici maturati durante l'appalto e/o il subappalto (mensilità aggiuntive, ferie, ecc.). Per gli operai edili, sono compresi anche gli accantonamenti e i contributi alla Cassa Edile;

- **il termine dei due anni per far valere la responsabilità solidale decorre dalla fine dell'appalto e del subappalto**, che pertanto dovrà essere comprovata per via documentale; si segnala che INPS ed INAIL hanno ritenuto che detto limite si applichi solo a partire dal 28 aprile 2012,

data di entrata in vigore del D.L. n° 35/2012, vigendo a lor parere, per i periodi pregressi, un termine ordinario di prescrizione di cinque anni dalla fine dell'appalto. L'orientamento non sembra allineato con le interpretazioni più accreditate. Ci si augura che intervengano chiarimenti ministeriali per risolvere la questione;

- nel caso il creditore (lavoratore o Istituti) voglia attivare in giudizio la responsabilità solidale in capo al committente, ha l'obbligo di chiamare in giudizio anche l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori), attivando **il c.d. litisconsorzio necessario**. Inoltre, il soggetto convenuto in giudizio può eccepire **il beneficio della preventiva escussione del patrimonio degli altri coobbligati** (appaltatore e/o subappaltatore). In tal caso il creditore dovrà prima cercare soddisfazione sul patrimonio del suo datore di lavoro e, solo ove dette azioni esecutive risultassero infruttuose, potrà aggredire il patrimonio del committente e/o dell'appaltatore.

A completamento del quadro normativo vigente, rammentiamo inoltre che:

- sono responsabili in solido **tutti i committenti privati che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale, anche non edile, nonché gli enti pubblici con natura imprenditoriale. Sono escluse le persone fisiche** committenti le quali non esercitino attività d'impresa o professionale, come, ad esempio, i privati che commissionano lavori edili nel proprio appartamento.

- Per quanto riguarda **le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) committenti**, l'orientamento più volte ribadito dal Ministero del Lavoro tende ad escluderle dal novero dei soggetti solidalmente responsabili (v., da ultimo, circ. 5/2011). Diversamente, alcune sentenze di merito hanno riconosciuto la responsabilità solidale nel caso in cui la P.A. abbia agito in qualità di Stazione appaltante.

- Il committente privato (dell'intera opera) è economicamente responsabile in solido nei confronti dei lavoratori occupati dagli appaltatori e/o dai subappaltatori, edili o non edili. Secondo il Ministero del Lavoro, **per lavoratori si intendono i subordinati (anche se "in nero"), i co.co.pro., gli associati in partecipazione**.

- Deve considerarsi applicabile all'appaltatore la medesima disciplina prevista per il committente.

- La giurisprudenza ha ritenuto applicabile la responsabilità solidale a tutela del lavoratore, pur in assenza di un vero contratto di subappalto; ad esempio, è stata ritenuta sussistente la solidarietà tra un consorzio e le singole imprese consorziate (Cass. n. 6208/2008) o nel nolo a caldo "genuino", stipulato oltre il valore del 2% nei lavori pubblici, benché l'interpello 2/2012 del Ministero del Lavoro abbia espresso parere contrario.

2 - Articolo 26, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008

Alle previsioni sopra riportate si aggiunge la disciplina dettata dal Testo Unico in materia di sicurezza. L'articolo 26, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008, dispone che: in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture "*l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali i dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore non siano indennizzati dall'INAIL. La responsabilità in solido non si applica ai danni che siano conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice*".

In generale, rientrano tra i danni sui quali insiste l'obbligazione solidale:

- il danno morale
- il danno biologico da inabilità temporanea
- il danno biologico da inabilità permanente, fino al 5%
- il danno biologico da morte
- il danno esistenziale
- il danno biologico "differenziale" (differenza tra quanto liquidato dall'INAIL e quanto liquidato dal Tribunale).

Per la responsabilità in solido per i danni non indennizzati dall'INAIL la legge non stabilisce un termine; pertanto, deve ritenersi operante **l'ordinaria prescrizione quinquennale o decennale (se c'è reato).**

***

La legge non individua l'entità economica entro la quale il committente è responsabile in solido con appaltatore e/o subappaltatore. È pertanto da ritenere che tale entità possa anche eccedere il valore dell'appalto.

Ad oggi, in assenza di norme contrattuali collettive nazionali, **non è prevista alcuna possibilità di esonero dalla responsabilità solidale** verso i dipendenti di appaltatori e subappaltatori.

È quindi opportuno che il committente che appalta - e l'appaltatore che subappalta - si cautelino contrattualmente, assicurandosi forme di controllo sulla regolarità dei rapporti di lavoro

del personale presente in cantiere, pur senza ingerirsi nell'attività e nell'organizzazione propria rispettivamente dell'appaltatore e/o dei subappaltatori.
Si possono prevedere clausole contrattuali che ribadiscano per l'appaltatore (e/o per il subappaltatore) il divieto di subappalto senza autorizzazione scritta ed altre che consentano la sospensione dei pagamenti - e finanche la risoluzione del contratto - in caso di subappalto non autorizzato o di rilevata irregolarità nei rapporti di lavoro.
È opportuno prevedere che la consegna di copia di tutta la documentazione relativa al corretto trattamento economico dei lavoratori e alla relativa contribuzione (LUL, modelli di denuncia, ricevute di versamento, DURC, ecc.) sia condizione per provvedere al pagamento del prezzo dell'appalto.
Certamente ancora più stringente è la previsione contrattuale in capo all'affidatario dei lavori - in appalto o subappalto – della prestazione di un garanzia fideiussoria in riferimento agli obblighi nascenti dalla responsabilità solidale, per un importo congruo, valevole fino alla scadenza dei due anni successivi all'ultimazione dei lavori affidati.
A questo proposito non ci si può esimere dalla necessaria considerazione che il periodo di crisi economica non giova al reperimento di istituti bancari o assicurativi agevolmente propensi al rilascio di simili garanzie.

3 - Norma speciale per gli appalti pubblici: articolo 118, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici"

Nell'ambito degli appalti pubblici la disciplina della responsabilità solidale è dettata dall'articolo 118, comma 6, D. Lgs. n. 163/2006, che dispone: *"L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto".*

In buona sostanza, negli appalti pubblici per l'affidatario/appaltatore principale la norma speciale prevale sull'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003. **Le principali differenze con la normativa vigente negli appalti privati sono le seguenti**:
- la responsabilità solidale dettata da detta norma **si applica solo per gli aspetti retributivi (compresa contribuzione alla Cassa Edile) e contrattuali, non per i contributi INPS e i premi INAIL, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 29 sopra citato**;
- per i soli trattamenti contrattuali non vale il limite di durata di due anni, ma l'ordinaria prescrizione quinquennale;
- è dubbio se dalla specialità della norma, possa derivare la non applicabilità del beneficio della preventiva escussione.

4 - Norma residuale: articolo 1676 del codice civile

Questa norma ha una natura solo residuale. L'articolo 1676 del c.c. dispone che: *"I dipendenti dell'appaltatore, che hanno prestato la loro attività nell'ambito dell'appalto, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore al momento della domanda".*
L'azione giudiziaria diretta può essere proposta verso tutti i committenti, sia privati sia pubblici. L'azione può essere intentata **dal dipendente dell'appaltatore solo nei confronti del committente del proprio datore di lavoro. Quindi, non può essere esercitata dai dipendenti del subappaltatore nei confronti del committente principale, ma eventualmente solo verso l'appaltatore che ha commissionato il subcontratto**.
La richiesta può riguardare **solamente i trattamenti retributivi dovuti** e non corrisposti dall'appaltatore per l'attività prestata dal richiedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto dell'appalto.
L'azione va esperita entro **il termine di prescrizione ordinaria del credito di lavoro**, di norma quinquennale.
La richiesta del lavoratore **non può eccedere il debito che il committente ha verso l'appaltatore** nel momento in cui il lavoratore interessato propone la domanda.
Detta disciplina si applica nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

DURC e responsabilità solidale

Secondo il Ministero del Lavoro, l'INPS e l'INAIL, "*la posizione debitoria nei confronti degli Istituti (INPS e INAIL) a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del DURC a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile*" (interpello Min. Lav. n. 3/2010; messaggio INPS n. 12091/2010 e circolare INPS n. 106/2012; circolare INAIL n. 54/2012).
La CNCE (cfr. Comunicazione

n. 346/2008) aveva previsto che, nel caso in cui sia riscontrata un'irregolarità contributiva verso la Cassa Edile da parte dell'impresa subappaltatrice e l'appaltatore non provveda spontaneamente a regolarizzare quale obbligato solidale, la Cassa Edile competente debba segnalare alla BNI l'irregolarità di entrambe le imprese.
In relazione al solo appaltatore, la segnalazione è "non grave", quindi non ostativa al DURC regolare per partecipare a gare d'appalto. Risulta che la disposizione non sia applicata uniformemente sul territorio nazionale dalle varie Casse Edili aderenti al sistema ANCE.

Assimpredil Ance Milano

Andamento erogazione gratifica natalizia 2012

Lavoratori
Pagamenti

A partire da **lunedì 3 dicembre** è in corso l'erogazione del trattamento economico per gratifica natalizia o cartella di "dicembre" 2012 in favore dei lavoratori aventi diritto, per i quali il/i datore/i di lavoro ha/hanno effettuato presso la scrivente Cassa Edile l'accantonamento degli importi dovuti nel periodo **dal 1° aprile al 30 settembre 2012.**
Alla data del **12 dicembre** i beneficiari ammontano a **n. 36.025 lavoratori.**
Si coglie l'occasione per ricordare che la suddetta emissione interessa tutti i lavoratori aventi diritto:
1. **intestatari di conto corrente** il cui codice IBAN è già stato comunicato in precedenza alla scrivente Cassa Edile;
o, **in alternativa** al precedente punto:
2. **possessori di una delle carte prepagate convenzionate con il nostro Ente,** già attivata presso la banca emittente.
In riferimento al secondo punto si evidenzia che il codice IBAN della carta prepagata viene comunicato alla scrivente Cassa direttamente dalla banca che rilascia la carta prepagata al lavoratore iscritto.
Quest'ultimo non deve, quindi, effettuare ai nostri uffici alcuna comunicazione in merito.

Si allega il modulo ***"Comunicazione conto corrente e richiesta attivazione servizi per il lavoratore"*** per consentire ai lavoratori aventi diritto che non avessero ancora attivato una delle due modalità obbligatorie di riscossione degli importi dovuti sopra richiamate, di provvedere per tempo.

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Ente bilaterale costituito da
Assimpredil Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

Oggetto: Comunicazione conto corrente e richiesta attivazione servizi per il lavoratore

Il sottoscritto COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (*)_____

DATA E LUOGO DI NASCITA (*)_____

COMUNE DI RESIDENZA (*)_____ CAP _____

INDIRIZZO (*) _____ N. _____ CELL. (*)_____

INDIRIZZO MAIL: _____ @ _____ n. C.E._____

Cod. fiscale																

(*) ***La compilazione dei campi con asterisco è obbligatoria.*** (*) إجباري إملاء الأجزاء الملحوظه بالنجمه

RICHIEDE

☐ il versamento delle proprie spettanze tramite ***bonifico bancario*** sul proprio [1] conto corrente:

CODICE IBAN																														
Paese			check		CIN			ABI					CAB						CONTO											

IN ALTERNATIVA AL CONTO, è possibile richiedere **UNA** delle seguenti carte:

☐ ***Carta prepagata +ma (Banca Popolare di Sondrio)***
☐ ***Carta prepagata Be1card (Banca Popolare di Milano)***
☐ ***Carta prepagata Enjoy (Gruppo UBI Banca)*** *- per questa carta il campo e-mail è obbligatorio*
☐ ***Carta prepagata K2 (Banca Popolare di Lodi)*** *- per questa carta il campo e-mail è obbligatorio*
☐ ***Carta prepagata Superflash (Gruppo Intesa-Sanpaolo)***

Scegliendo una delle carte sopra indicate, Cassa Edile invierà al suo indirizzo una lettera per il ritiro della carta presso la banca [2].

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizza l'iscrizione automatica al ***servizio gratuito SMS*** per comunicazioni sui pagamenti effettuati da Cassa Edile. Contestualmente all'attivazione del servizio verrà inviato un SMS gratuito relativo all'attribuzione del codice PIN per poter accedere:

- all'area privata dei '"***Rendiconti***" on-line per la visualizzazione dei dati riferiti alla propria posizione personale in Cassa Edile di Milano;
- alle "***Prestazioni on-line***" per l'inoltro di una richiesta di rimborso via internet.

Se non si desidera attivare il servizio, barrare la voce sotto riportata:

☐ non dà il consenso all'attivazione automatica del servizio gratuito SMS

Luogo e data _____ Firma del lavoratore _____

INVIARE QUESTO MODULO VIA FAX A UNO DEI N. 02-58313.521 OPPURE 02-58496.215

[1] **Il conto corrente può essere bancario o postale e deve essere intestato o cointestato al lavoratore**
[2] **RICHIEDIBILE SOLO DA PARTE DI COLORO CHE NON HANNO UN CONTO CORRENTE E NON SONO INTENZIONATI AD APRIRLO**

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Assimpredil ANCE

Premessa

Come noto, a partire dalla riforma della legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (**D.Lgs. n. 626/1994**), è stato previsto - tra le figure individuate per contribuire all'attuazione delle previsioni legislative - il **"rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"** (RLS), definito come *"la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"*.
Tale figura e le sue funzioni, dettagliatamente individuate dalla legge - e consistenti, in estrema sintesi, nella collaborazione con l'imprenditore e con i soggetti della sicurezza di nomina imprenditoriale (in particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ai fini della realizzazione e del mantenimento di condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative - sono poi state interamente confermate anche in occasione della recente riforma della legislazione in tema di sicurezza sul lavoro (**D.Lgs. n. 81/2008**), la quale ha solamente meglio specificato e definito la figura del "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale" (RLST), il cui intervento è previsto quando manchi l'RLS aziendale.
Assimpredil Ance e le OO.SS. territoriali dei lavoratori (Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) hanno provveduto, sin dal lontano 1996, a dettare una specifica regolamentazione - valida per le imprese e le unità produttive site nel territorio di competenza (allora, solo Milano) - della **procedura da seguire per l'elezione del RLS nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti o in caso di assenza della rappresentanza sindacale aziendale**, nonché a prevedere un **rimborso in cifra fissa per ogni ora di permesso retribuito previsto dal c.c.n.l.**, fruito per l'espletamento delle funzioni di RLS.
Con l'**accordo provinciale 22 ottobre 2012**, le medesime parti hanno inteso **aggiornare la procedura**, estendendola anche ai territori di Lodi e Monza e Brianza ed integrandola con appositi facsimili da utilizzare in relazione ai vari momenti della procedura stessa, nonché **rivalutare il valore del rimborso per le ore di permesso retribuito degli RLS** (da L. 30.000 ad € 20,00 per ogni ora).
Inoltre, con l'anzidetto accordo si è proceduto a determinare l'entità, i presupposti e le modalità di richiesta di un **contributo *una tantum* per le imprese nelle quali è presente l'RLS**.

Modalità di elezione, attribuzioni, rimborso alle imprese degli oneri per i permessi, contributo *una tantum* per le imprese

Modalità di elezione e attribuzioni del RLS

Fermo restando che nelle **aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti** l'RLS è, di norma, eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (R.S.U.) e che, in tutte le imprese, **la nomina del RLS è un diritto dei lavoratori** e il datore di lavoro è solamente tenuto ad informarli della possibilità di esercitare tale diritto, sintetizziamo di seguito i **passaggi più importanti della procedura di elezio-**

ne del RLS nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, ovvero in caso di assenza di R.S.U..
1. La riunione per l'elezione, indetta dai lavoratori, deve essere **esclusivamente** dedicata a tale scopo;
2. tale riunione deve essere preceduta da una **comunicazione scritta alle OO.SS. territoriali** (da parte dell'impresa) per segnalare, con un **preavviso di almeno 5 giorni**, luogo, data e ora della riunione stessa;
3. all'elezione, a scrutinio segreto, possono partecipare tutti i lavoratori dell'impresa o dell'unità produttiva interessata, esclusi i co.co.pro. e gli associati in partecipazione;
4. possono essere eletti tutti i dipendenti non in prova, con contratto a tempo indeterminato, dell'impresa o dell'unità produttiva interessata;
5. prima dell'elezione è nominato tra i lavoratori il segretario, che redige il **verbale di elezione** (v. fac-simile D allegato all'accordo);
6. il nominativo del RLS e la data di elezione devono essere comunicati al datore di lavoro, che li segnala al CPT per il tramite di Assimpredil Ance, allegando altresì il verbale di elezione;
7. in caso di **prima elezione** o designazione, il nominativo del RLS va anche comunicato all'INAIL (articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008), al quale devono essere poi segnalate eventuali variazioni.

Il RLS eletto o designato dura in carica per un **massimo di tre anni dalla data di elezione o di designazione** ovvero per la minor durata dell'unità produttiva ed ha diritto ad una **formazione specifica**, mediante programmi di durata non inferiore a **32 ore**, da effettuarsi, durante l'orario di lavoro, presso il Comitato Paritetico Territoriale di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Il RLS esercita le attribuzioni previste dall'articolo 50 del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, secondo le modalità stabilite dall'articolo 87 del c.c.n.l. 19 aprile 2010.

Tra l'altro, il RLS:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
• è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico competente;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
• partecipa alla riunione periodica annuale con il datore di lavoro, l'RSPP e il medico competente;
• fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
• avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Il datore di lavoro è tenuto a consentire all'RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, l'accesso - anche mediante supporto informatico - ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno un giorno (registro degli infortuni), nonché al documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al piano operativo di sicurezza e al piano di sicurezza e coordinamento. Tutta la predetta documentazione può essere consultata esclusivamente in azienda.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il RLS ha diritto a **permessi retribuiti** pari a:
• 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
• 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
• 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Rimborso alle imprese degli oneri per i permessi degli RLS

A tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, è rimborsata una **somma in cifra fissa di € 20,00 per ogni ora di permesso retribuito fruito per l'espletamento delle funzioni di RLS**, sino ad un massimo di 8 ore annue per imprese fino a 15 dipendenti, di 20 ore annue per imprese con più di 15 e sino a 50 dipendenti,

di 32 ore annue per imprese con più di 50 dipendenti.
Il numero dei dipendenti è quello del momento in cui viene goduto il permesso retribuito.

Non è ammesso il rimborso delle ore di permesso godute dal rappresentante per la sicurezza:
• nei periodi in cui l'impresa non abbia, per qualunque motivo, versato la contribuzione alla Cassa Edile;
• qualora lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi formativi previsti dal c.c.n.l. per responsabilità dell'impresa.

Il rimborso è effettuato a seguito di **domanda** formulata **all'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E.** da parte dell'impresa interessata, redatta seguendo la traccia prevista dall'accordo 22 ottobre 2012 *(v. fac-simile n. 2 allegato),* cui va unito l'originale della richiesta di permesso presentata dal RLS.

L'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., accertati il diritto e la misura del rimborso, predispone il **nulla osta al rimborso** e lo trasmette all'impresa interessata e alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che procede ad erogare il dovuto previa verifica della regolarità dell'impresa.

Contributo *una tantum* per le imprese nelle quali è presente l'RLS

Le Parti Sociali, pur considerando che l'elezione del RLS è un diritto e non un dovere dei lavoratori, hanno inteso premiare, presumendo una maggior sensibilità ed attenzione alle problematiche della sicurezza, quelle imprese - **regolari nei confronti della Cassa Edile** - nelle quali è comunque presente tale figura, tramite il riconoscimento di un **contributo *una tantum* in cifra fissa**.

Il contributo spetta, indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati, nelle seguenti misure:
aziende fino a 15 dipendenti: **€ 600,00**;
aziende da 16 a 50 dipendenti: **€ 800,00**;
aziende con oltre 50 dipendenti: **€ 1.200,00**.

Pur essendo previsto un termine abbastanza ampio per la presentazione della domanda (entro il 31 dicembre 2013), la previsione di un **tetto massimo di spesa** e la concessione del contributo secondo un **rigoroso criterio cronologico** (data di ricevimento della richiesta da parte dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E.) consigliamo di **procedere senza indugio**, previa verifica dei **presupposti di ammissione al contributo**, che di seguito evidenziamo.

1. L'RLS è già presente in azienda alla data del 22 ottobre 2012 e la nomina è stata effettuata da *non più di* tre anni.

In tal caso, l'impresa deve solamente presentare la **domanda** *(v. fac-simile n. 4 allegato)* e l'**autocertificazione** *(fac-simile n. 5 allegato, senza riportare l'ultima frase),* oltre alla **documentazione comprovante l'avvenuta formazione** (anche presso altri CPT o organismi equivalenti) per la funzione di RLS.
Pur non essendo espressamente previsto dal modulo, è comunque opportuno allegare anche il **verbale di elezione.**

2. L'RLS è già presente in azienda alla data del 22 ottobre 2012, ma la nomina è avvenuta *più di* tre anni prima.

In tal caso, l'impresa, oltre ad allegare alla **domanda** l'**autocertificazione** (togliendo la frase "è in carica da non più di 3 anni dall'ultima nomina/designazione") e la relativa **documentazione della formazione** come nel caso precedente, deve provvedere entro il 21 gennaio 2013 alla **riconferma da parte dei lavoratori del RLS**, previa comunicazione alle OO.SS. con preavviso di almeno 3 giorni, allegando quindi copia di detta **comunicazione** e del **verbale di elezione,** già trasmesso ad Assimpredil Ance.

3. L'RLS *non è presente* in azienda alla data del 22 ottobre 2012 e non c'è la R.S.U..

In tal caso, l'impresa dovrà sollecitare i propri lavoratori affinché provvedano ad una **nuova elezione** secondo le regole fissate dall'accordo.
Alla **domanda** dovrà quindi allegare la documentazione che comprova la regolarità dell'elezione (in particolare, **convocazione dell'apposita riunione; comunicazione della riunione alle OO.SS.** con preavviso di almeno 5 giorni; **verbale di elezione; attestato di avvenuta formazione a cura del CPT).**

L'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., per quanto riguarda la **procedura di nomina** e la **formazione** dell'RLS, e la Cassa Edile, in merito alla **regolarità** contributiva, possono effettuare **verifiche**.

In caso di **verifica negativa** da parte dell'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., l'impresa può presentare, entro i 15 giorni successivi, **istanza di riesame al C.P.T.** - Sicurezza in edilizia al fine di un ulteriore valutazione.

Qualora venga **accertata in via definitiva la non ricorrenza dei presupposti** per la richiesta del rimborso o nel caso di irregolarità contributiva, **la Cassa Edile non procederà all'erogazione del contributo o si attiverà per il recupero del beneficio erogato**.

Assimpredil Ance Milano
Dicembre 2012

Su carta intestata dell'impresa

Fac-simile n°2

Spettabile
Associazione per la sicurezza dei lavoratori
dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E.
.....

Oggetto: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Richiesta di rimborso forfettario delle ore di permesso retribuito

La scrivente impresa ....., con sede in …….., via ....., iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza con il codice n. ....., comunica che il proprio dipendente signor ....., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto/designato in data ……., ha goduto di n. ... ore di permesso retribuito nel/i giorno/i ..... e pertanto

c h i e d e

il rimborso spettante ai sensi dell'Accordo provinciale 22 ottobre 2012, che sarà erogato dalla Cassa Edile anzidetta.

In proposito dichiara che, nel momento in cui il rappresentante dei lavoratori ha goduto delle ore di permesso, la scrivente occupava complessivamente n. ..... dipendenti, di cui ..... operai.

…....., li .....

Timbro e firma impresa

Allegato: originale della richiesta di permesso da parte del RLS

Su carta intestata dell'impresa

Fac-simile n°4

Spettabile
Associazione per la sicurezza dei lavoratori
dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E.
.....

Oggetto: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Richiesta di riconoscimento del contributo *una tantum* in cifra fissa previsto dall'Accordo provinciale 22 ottobre 2012

La scrivente impresa ....., con sede in …….., via ....., iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza con il codice n. .....,

c h i e d e

che gli venga riconosciuto il contributo *una tantum* in cifra fissa previsto dall'Accordo provinciale 22 ottobre 2012 per un importo pari ad € ……..

A tal fine, dichiara:

- di occupare n. ….. dipendenti;
- che nell'impresa è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, signor ……;
- di aver ottemperato a tutte le condizioni individuate dall'Accordo 22 ottobre 2012 per la sussistenza del diritto a percepire il contributo in oggetto, come da documentazione allegata;
- di essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

…....., li .....

Timbro e firma impresa

Su carta intestata dell'impresa

Fac-simile n°5

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ……, nella qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa ……..., con sede in …….. via ……codice fiscale/partita IVA n. ……..., consapevole delle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA CHE

il signor ……, nato a ……. il ……:

- è stato eletto/designato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS dai lavoratori dell'impresa in data ……;

- ha ricevuto la formazione obbligatoria prevista dal c.c.n.l. per la funzione di RLS dal C.P.T. di Milano Lodi, Monza e Brianza - Sicurezza in edilizia ovvero da altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT o da altro organismo equivalente (v. allegato);

- è in carica da non più di 3 anni dall'ultima nomina/designazione.
  ovvero
- è stato riconfermato RLS in data …… *(entro 3 mesi dal 22 ottobre 2012)*, come risulta dalla copia della comunicazione effettuata alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dal verbale di elezione trasmesso in data ……. ad Assimpredil Ance, allegati in copia.

In fede.

…....., li .....

Timbro e firma impresa

All.: c.s.

Fornitura "Tute e Scarpe": prestazione prenotabile dal 22/11/2012

A partire da **giovedì 22 novembre** le imprese e i consulenti del lavoro delegati possono **richiedere** la prestazione di **indumenti e calzature da lavoro**, **per l'anno di competenza novembre 2012 - ottobre 2013**, attraverso la funzione telematica ad accesso privato "**Tute e Scarpe**" disponibile nella sezione "**Sportello web**" dell'area "**Servizi on-line**" del sito www.cassaedilemilano.it.
La funzione telematica "**Tute e Scarpe**", come ricordato più volte, è semplice e veloce da utilizzare in quanto propone in automatico l'elenco dei nominativi dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla prestazione e sarà, quindi, sufficiente:
• selezionare le taglie degli indumenti e la misura delle scarpe antinfortunistiche per i lavoratori dipendenti per i quali non è stata richiesta in precedenza la prestazione;
• verificare la correttezza dei dati riproposti in automatico dal sistema per i lavoratori per i quali è già stata richiesta la prestazione in passato, confermare o modificare i dati;
• confermare l'ordine.

La prima proposta di fabbisogno potrà essere compilata e confermata entro **mercoledì 16 gennaio 2013**.
Dopo tale data, la proposta di fabbisogno contenuta nella funzione "**Tute e Scarpe**" verrà aggiornata **mensilmente** per consentire alle imprese di:
• effettuare successivamente l'ordine qualora non avessero confermato la prima proposta entro i tempi previsti;
• richiedere il materiale antinfortunistico previsto (elmetto e paio di calzature da lavoro) per i dipendenti nuovi assunti e neo-dichiarati presso la scrivente Cassa.

Come già comunicato nella news "***Prossima fornitura Tute e Scarpe***" pubblicata in data 11 ottobre 2012 sul sito internet www.cassaedilemilano.it, alle imprese che non avranno compilato e confermato l'ordine **entro mercoledì 16 gennaio 2013** verrà proposta la **compilazione automatica** della proposta di fabbisogno disponibile nella funzione "**Tute e Scarpe**".

Il suddetto automatismo, consistente nella **pre-compilazione** delle schede dei lavoratori dipendenti aventi diritto, riguarderà le imprese che:
• hanno fatto richiesta della precedente fornitura (anno novembre 2011 - ottobre 2012) tramite il suddetto canale web e non hanno variato l'organico.

In data 28 gennaio 2013 l'impresa riceverà via mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato (proprio o del consulente del lavoro delegato) un avviso del fabbisogno di indumenti e calzature di lavoro che il sistema confermerà in automatico, con il seguente dettaglio:
• **lavoratori coinvolti** (cognome, nome e codice di iscrizione in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza),
• **dati che saranno confermati** (taglie, tipo di indumento, misura calzatura, tipologia calzatura - alta/bassa - e indirizzo di consegna),
- **data ultima** entro cui sarà possibile effettuare delle **modifiche** (ovvero entro **giovedì 14 febbraio 2013**).

Se le imprese (o i consulenti) troveranno nella proposta inviata via mail dei dati discordanti (es. taglie variate, indirizzo di spedizione non corretto, ecc.), **non dovranno contattare Cassa Edile**, ma provvedere a modificare il fabbisogno così come da normale procedura, (area "**Servizi on-line**" del sito, sezione "**Sportello web**", funzione "**Tute e Scarpe**", "**Gestione ultimo fabbisogno**").
Se l'impresa o il consulente non effettuerà alcuna variazione entro la data stabilita del **14 febbraio 2013**, verrà eseguita da Cassa Edile la conferma del fabbisogno pre-compilato proposto e notificato via mail.
In tal caso Cassa Edile non si assume alcuna responsabilità per la possibile inesattezza dei dati non modificati dall'utente per tempo. A conferma del fabbisogno avvenuta, le imprese interessate potranno visionarne in qualsiasi momento i dettagli consultando la voce "**Storico Fabbisogni**" della funzione "**Tute e Scarpe**".
Si ricorda che il materiale (indumenti e calzature da lavoro) prenotato via internet e la relativa consegna non hanno costi per le imprese.

Novità

È disponibile il **manuale utente** "**Tute e Scarpe**" per la **compilazione guidata** della richiesta di indumenti e calzature da lavoro.
Il manuale è reperibile on-line sul sito internet **www.cassaedilemilano.it** ➜ sezione "**Imprese e Consulenti**" ➜ "**FAQ** ➜ **Domande più frequenti**" ➜ "**Manuali utente**".

Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da Assimpredil-Ance
e Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.

CPT
SICUREZZA IN EDILIZIA

Casseri verticali tradizionali

a cura di ***Stefano Reissner, Luca Beretta, Antonio Lecce, Umberto Pravettoni,*** tecnici del CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Le modalità di getto di pilastri in cls, armati con casserature verticali di tipo tradizionale, sono abitualmente eseguite dagli operatori edili, arrampicandosi sugli stessi o mediante l'impiego di scale.
Pur essendo assolutamente un'operazione delicata e pericolosa, perché espone i lavoratori al rischio di caduta dall'alto, l'arrampicata è purtroppo ritenuta procedura standard, in quanto garantisce tempi ristretti, ma con conseguente aumento del rischio che ne deriva.
Le armature costruite con casseri di legname e staffoni di contenimento, più conosciuti come "spade e cravatte", diventano impropriamente punti d'appoggio per chi si occupa delle operazioni di getto.
Meglio è quando ci si affida a scale (si veda il D. Lgs Scale 7738_17-agosto-2011), soprattutto quelle di tipo "cimiteriale" ovvero con pianerottolo e parapetto, non dimenticando che gli staffoni sono pericolosi spuntoni metallici sui quali non è difficile capire cosa possa succedere, scivolandoci sopra.

Siamo quindi a ribadire che è **vietato** arrampicarsi sull'armatura di contenimento dei pilastri. Si sottolinea che tale operazione è particolarmente pericolosa poiché "spade e cravatte" non offrono adeguata stabilità rispetto alla posizione ed al peso della persona. Si ricorda che per lavorazioni eseguite a quota superiore ai 2 metri è indispensabile proteggersi dalla caduta dall'alto con protezioni collettive o individuali.

Per il getto del calcestruzzo è indispensabile utilizzare idonee attrezzature contro la possibilità di caduta dall'alto.
In modo particolare è necessario considerare il rischio aggiuntivo dovuto all'oscillazione della benna ed alla manovra necessaria per la sua apertura.
Non è consentito l'utilizzo di scale in ferro con pioli tondi come presente in immagine.
Si consiglia l'utilizzo di tubo-getto di prolunga per ridurre il rischio di urto in caso di oscillazione.

CPT

SICUREZZA IN EDILIZIA

Le scale a pioli possono essere utilizzate quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare.
Si ricorda che le scale a pioli devono rispondere a tutti i requisiti del D. Lgs. 81/08 ed in particolare essere rispondenti alla norma UNI EN 131 e S.M.I. (circolare di cui sopra).
La scala che si vede nell'immagine è una scala adeguata, ma deve essere utilizzata secondo le indicazioni del costruttore. Ad esempio, nel caso specifico, non è opportuno sporgersi dai gradini perché spostando il peso del corpo fuori dalla scala, si può provocare il ribaltamento o lo spostamento della stessa.

Il cassero verticale tradizionale eseguito a regola d'arte deve essere realizzato e utilizzato durante il getto, impiegando idonee opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, ecc.) o, in alternativa, con l'ausilio di apposite scale che possano proteggere il lavoratore dalla caduta, in ogni fase della lavorazione.
Si ricorda che le casserature verticali devono essere opportunamente controventate per garantirne la stabilità in fase di getto.

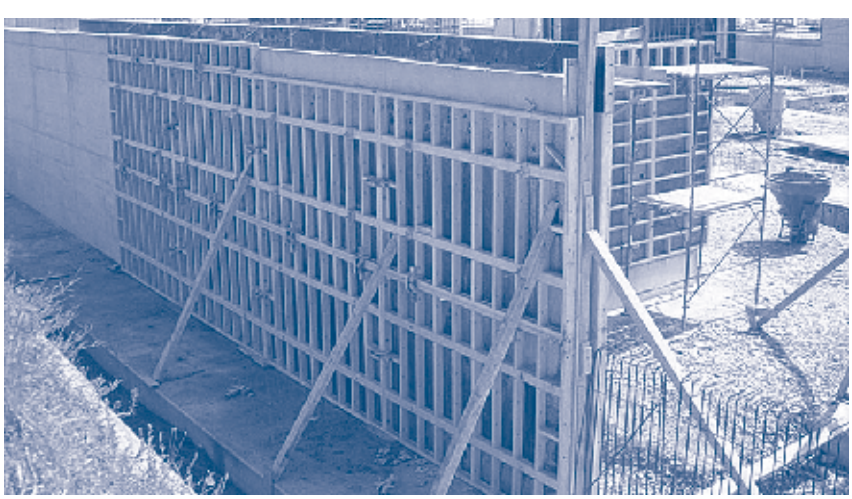

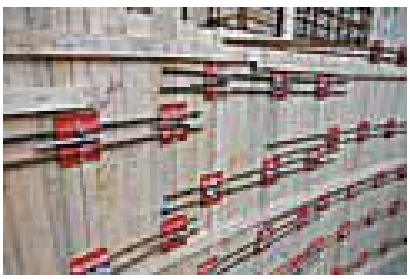

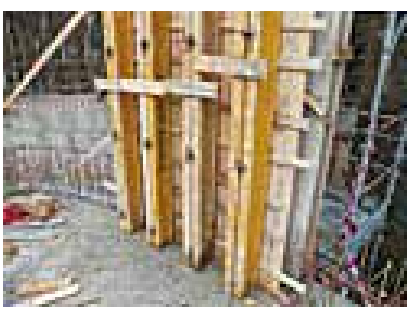

È necessario valutare adeguatamente la pressione del calcestruzzo e la relativa quantità di morsettature, spade, farfalle, ancoraggi, ecc. al fine di evitare il rischio di cedimenti soprattutto nei punti critici (testate, angoli, ecc.).

È essenziale utilizzare idonei accessori e componenti per realizzare la chiusura dei casseri verticali.

Valutare il numero adeguato e la distanza di queste cravatte in funzione dell'altezza del cassero.

Tutti questi sistemi non vanno improvvisati in cantiere ma vanno realizzati sotto la direzione del preposto e secondo le indicazioni del progettista.

Scopri tutte le novità sul tuo cellulare

L'area riservata per ogni impresa, ACCEDI, ISCRIVI, STAMPA

CPT apre le porte della propria banca dati alle imprese.
È infatti operativa l'area riservata dedicata ad ogni impresa. Da oggi, ogni impresa, dotata di login e password, previa richiesta a CPT, può accedere al proprio archivio personale dove reperire tutte le informazioni utili al fine di verificare e controllare quali e quanti corsi o valutazioni tecniche sono state effettuate durante la vita (formativa) dell'impresa. L'accesso all'area riservata dalla homepage del sito *www.cptmilano.it* ti permette di:

• procedere all'iscrizione ai corsi proposti da CPT, scegliendo sede e data, secondo la disponibilità di posti per ogni edizione.
La grande novità è che, accedendo alla sezione di iscrizione online dalla propria area riservata, ogni impresa potrà selezionare l'edizione del corso presso la sede desiderata (Milano, Lodi o Monza) ed avere la certezza di essere ammessi alla frequenza del corso, in quanto la modalità online segnalerà i posti disponibili per l'edizione del corso selezionato, senza la necessità di attendere una conferma da parte dell'ente erogatore del servizio che, come accadeva in passato, sulla scorta delle richieste e dei posti disponibili, provvedeva, tramite una convocazione, a confermare la presenza del corsista.
L'ulteriore novità, una volta effettuata l'iscrizione, è la possibilità di avere a disposizione (subito ed in formato pdf stampabile) il "MODULO DI ACCESSO AL CORSO" che ogni corsista dovrà portare con sé, comprovante l'avvenuta iscrizione al corso, il primo giorno di lezione. Inoltre, nei casi di controllo degli organi di vigilanza, sarà possibile scaricare, stampare ed esibire "L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ISCRIZIONE" per tutte le iscrizioni ai corsi effettuate ma non ancora conclusi.
Ogni impresa quindi, a seconda delle proprie esigenze organizzative, invierà i propri corsisti nella sede CPT e data prescelte, avendo sotto controllo l'elenco degli iscritti nelle edizioni di differenti corsi presso le tre sedi, grazie alla visualizzazione della pagina, dell'area riservata, denominata "ISCRIZIONI IN CORSO";
• visualizzare tutti i corsi e le valutazioni tecniche effettuate dall'impresa presso CPT nella sezione "STORICO CORSI". La pagina, divisa per titolo corso obbligatorio, riporta all'interno di ogni corso i corsisti dell'impresa che hanno effettuato il corso stesso e soprattutto la data di frequenza;
• grazie allo scadenzario, monitorare i corsi effettuati ed essere avvisati della scadenza dei corsi e delle valutazioni che necessitano

CPT - Sicurezza in edilizia
Milano: Via Newton 3, 20148 - **Monza:** Via Locarno 3, 20900
Tel. **02.48708552** - Fax **02.48708862**
E-mail: **infocpt@cptmi.it**

CPT
SICUREZZA IN EDILIZIA

di aggiornamenti.
In questo modo ogni impresa, a richiesta, potrà essere allertata, 6 mesi prima, anche attraverso una e-mail, della scadenza della validità di un attestato o di una valutazione tecnica e provvedere immediatamente all'iscrizione al corso in scadenza per l'eventuale aggiornamento oppure effettuare la richiesta di rinnovo della valutazione. Nella sezione "DIPENDENTI CORSISTI" ogni impresa ha a disposizione l'elenco dei dipendenti che hanno partecipato ad almeno uno degli incontri formativi presso CPT, dando la possibilità alla stessa, di intervenire sui dati del corsista apportando modifiche o integrazioni che l'area riservata segnalerà come mancanti o incompleti. A fronte della qualifica specificata per ogni corsista verrà consigliato il percorso formativo (corso di formazione o informazione) in linea con la principale attività svolta o con la mansione indicata.

Info AREA RISERVATA impresa
numero verde gratuito: **800 961 925**

Il catalogo corsi 2013
Il nuovo catalogo corsi CPT per l'anno formativo 2012-2013

La crescente richiesta di iscrizione ai corsi in tema di salute e sicurezza organizzati e tenuti presso il CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza è l'emblema della maggiore attenzione che le imprese rivolgono ormai alla tutela e salvaguardia dei luoghi di lavoro. Le imprese, sensibili al tema della formazione hanno, di fatto, aiutato a rendere confortanti i numeri (in calo rispetto agli anni precedenti) riguardanti gli infortuni e malattie sul luogo di lavoro in campo edile.
Il catalogo corsi CPT si pone come utile riferimento per gli addetti ai lavori al fine di gestire e organizzare non solo la propria attività formativa scegliendo tra varie possibilità di erogazione (formazione c.d. "a catalogo" presso le sedi istituzionali dell'ente, formazione "a richiesta" presso l'impresa richiedente oppure "on the job" direttamente sul cantiere), a seconda delle proprie esigenze, ma anche come strumento per conoscere le molteplici attività e soluzioni che il CPT offre ai propri utenti ai fini della prevenzione. La previsione di un calendario di date, per ogni singola tipologia di corso, garantisce, a coloro che intendono avvalersi del contributo dell'attività formativa presso l'ente, di poter gestire al meglio, organizzandosi per tempo, il nuovo anno di lavoro senza che gli "oneri di legge" ne siano di intralcio, anzi, al contrario gli appuntamenti formativi debbono integrarsi con lo stesso come momenti di approfondimento e crescita anche professionali per i partecipanti.

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza chiamare il **Numero Verde 800.961.925** gratuito anche da cellulare

L'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l'anno 2012

Assimpredil ANCE

Come noto, il **c.c.n.l. stipulato il 19 aprile 2010 tra ANCE e Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2011, il conglobamento nell'indennità territoriale di settore (operai) e nel premio di produzione (impiegati) degli importi dell'Elemento Economico Territoriale (EET) in atto a quel momento, con ciò decretando la fine di quell'istituto contrattuale, nato quale riconoscimento economico variabile dei risultati conseguiti nei singoli territori in termini di produttività, qualità e competitività, ma la cui corresponsione si era andata via via "sganciando" da tale presupposto, facendogli assumere la struttura di elemento "fisso" della retribuzione.
La parziale modificazione della struttura dell'EET rischiava inoltre di compromettere i benefici contributivi e fiscali, che la legge prevede per le somme erogate ai dipendenti in connessione con incrementi di produttività.
Il c.c.n.l. 19 aprile 2010 ha peraltro introdotto un nuovo istituto, l'**Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)**, maggiormente legato a parametri che ne garantiscono la variabilità ed il legame con la situazione produttiva e l'andamento economico della singola impresa.
Proprio in applicazione di tale principio, in linea con le indicazioni generali contenute nel c.c.n.l., il **c.c.p.l. stipulato il 22 dicembre 2011 tra Assimpredil Ance e le OO.SS. territoriali dei lavoratori (Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.)** ed il successivo **accordo provinciale 22 ottobre 2012**, sottoscritto dalle medesime Parti, hanno disciplinato le modalità mediante le quali le imprese devono erogare l'EVR in misura intera ovvero possono riconoscerlo in misura ridotta.
Prima di entrare nello specifico delle anzidette modalità, è opportuno precisare che:
a) i **parametri aziendali** da valutare per sapere se l'erogazione dell'EVR per il 2012 va effettuata in misura intera o in misura ridotta sono: **ore denunciate in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e nelle eventuali altre Casse Edili cui l'impresa sia iscritta, al netto delle ore di cassa integrazione**; **volume di**

Importi definitivi E.V.R. per l'anno 2012

	E.V.R. 6% su minimi al 1° gennaio 2010 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità)	E.V.R. mensile anticipato dal 1° gennaio 2012	E.V.R. (valore mensile per un massimo di 12 mensilità) spettante nella misura prevista dall'art. 38, c. 18 e 19, c.c.n.l. (65% del valore intero)
7° livello - quadri e 1.a categoria super	**85,12**	59,58	**55,33**
6° livello - 1.a categoria	**76,61**	53,63	**49,80**
5° livello - 2.a categoria	**63,84**	44,69	**41,50**
4° livello - Impiegati di 4° livello	**59,59**	41,71	**38,73**
3° livello - 3.a categoria	**55,33**	38,73	**35,96**
2° livello - 4.a categoria	**49,80**	34,86	**32,37**
1° livello - 4.a categoria primo impiego	**42,56**	29,79	**27,67**

	E.V.R. 6% su minimi al 1° gennaio 2010 (valore orario)	E.V.R. orario anticipato dal 1° gennaio 2012	E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall'art. 38, c. 18 e 19, c.c.n.l. (65% del valore intero)
Operaio di 4° livello	**0,34**	0,22	**0,22**
Operaio specializzato - 3° livello	**0,32**	0,21	**0,21**
Operaio qualificato - 2° livello	**0,29**	0,19	**0,19**
Operaio comune - 1° livello	**0,25**	0,16	**0,16**
Guardiani	**0,22**	0,14	**0,14**
Guardiani con alloggio	**0,20**	0,13	**0,13**

affari IVA ricavabile dalle dichiarazioni annuali;
b) il raffronto va effettuato tra i dati anzidetti riguardanti il triennio 2009/2011 rispetto al triennio 2008/2010;
c) il risultato del raffronto triennale di almeno uno dei due parametri può essere **positivo** (anche per un'ora o per un euro), e allora l'EVR va corrisposto agli operai ed agli impiegati in **misura intera**, ovvero **negativo**, e allora l'EVR per l'anno 2012 può essere erogato in **misura pari al 65% di quella intera**.

Ciò premesso, qualora dalla verifica aziendale risulti che **almeno uno dei parametri è negativo**, l'impresa può corrispondere l'EVR in misura ridotta, ma in tal caso è obbligata ad **inviare** preliminarmente ad Assimpredil Ance e alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, **entro il mese di dicembre 2012**, un'**autodichiarazione** *(v. fac-simile allegato),* unitamente alla relativa documentazione probatoria, **esclusivamente** per via telematica, ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

- **evrimpresemi.2012@pec.ance.it**
- **evrimpresemi2012@cassaedilemilano.legalmail.it**

Ricevuta l'*e-mail*, Assimpredil Ance informa tempestivamente le OO.SS. territoriali, che avranno a disposizione 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per chiedere un confronto per accertare la veridicità di quanto dichiarato dall'impresa. Evidenziamo, in proposito, che per le imprese associate o aderenti ad Assimpredil Ance la verifica è effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

La **mancata effettuazione della comunicazione** o il **rifiuto dell'impresa di attivare il confronto** con le OO.SS. richiedenti comportano l'obbligo di riconoscere ai dipendenti l'**EVR nella misura fissata a livello territoriale**.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto con le OO.SS. (30 giorni dalla ricezione della segnalazione di Assimpredil Ance) ovvero accertati i presupposti per la riduzione dell'EVR, l'impresa potrà corrispondere ai dipendenti, per l'intero anno di riferimento, l'EVR in misura ridotta.

Ricordiamo, infine, che:

- **l'EVR non ha incidenza sui singoli istituti della retribuzione, compreso il TFR**;

- l'eventuale **conguaglio** (a debito o a credito) dell'EVR relativo all'anno in corso va effettuato a consuntivo nel mese di dicembre 2012;

- l'**EVR relativo all'anno 2013** deve essere - come per quello del 2012 - anticipato in quote mensili, a partire dal mese di gennaio 2013, agli operai ed agli impiegati in forza, con le medesime misure e modalità in vigore per l'anno 2012.

Nella tabella riportata alla pagina precedente sono riportati i valori mensili (impiegati) ed orari (operai) dell'EVR applicabili in via definitiva per l'anno 2012.

Assimpredil Ance Milano
Dicembre 2012

(*Carta intestata dell'impresa*)

Luogo e data
Spettabile
CASSA EDILE DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA
Via San Luca, 6
20122 MILANO MI

Spettabile
ASSIMPREDIL ANCE
Via San Maurilio, 21
20123 MILANO MI

Spettabile
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: **articolo 38, commi 18 e 19, del c.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e articolo 3 del c.c.p.l. 22 dicembre 2011 - Autodichiarazione per l'anno 2012 di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali**

La scrivente impresa…….. dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 22 dicembre 2011 (triennio 2009/2010/2011 rapportato al triennio 2008/2009/2010) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

❍ ore denunciate in Cassa Edile;
❍ volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno 2012 l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito al livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

_____

(*) *Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.*

Distacco temporaneo in Italia di lavoratori edili stranieri comunitari

Scenario

L'internazionalizzazione dei rapporti imprenditoriali negli ultimi decenni è aumentata esponenzialmente anche per effetto dell'istituzione di uno spazio comune di libera circolazione di persone e servizi a livello comunitario. Ciò ha portato al diffondersi in modo sempre più frequente dell'impiego in cantiere di lavoratori distaccati da imprese aventi sede legale in altri Paesi della Comunità Europea.
Le Parti Sociali regionali, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e le Organizzazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, rilevato il crescente impiego di manodopera nella forma del distacco temporaneo di lavoratori edili dipendenti da imprese comunitarie, hanno sottoscritto in data 7 novembre 2012 il verbale di intesa "***Distacco temporaneo in Italia di lavoratori edili dipendenti da imprese straniere comunitarie***" con l'intento di fornire un valido supporto allo scopo di adottare un comportamento omogeneo in materia su tutti i territori della Lombardia.

Principio del distacco temporaneo

Sulla base del Decreto Legislativo n. 72 del 25/02/2000 l'impresa distaccante deve garantire al lavoratore distaccato condizioni di trattamento non inferiori a quelle previste dalla normativa legale e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori italiani che effettuano prestazioni, nel comparto edile, analoghe a quelle del lavoratore distaccato.

Siglato un verbale di intesa in data 7 novembre 2012 dalle Parti Sociali regionali

Nel caso in cui nel Paese di origine manchino tutele analoghe a quelle assicurate dalle Casse Edili italiane, si configura l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile dei lavoratori comunitari distaccati.
Alla stregua delle indicazioni ricevute dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) la parità di trattamento si presume sussista per i lavoratori distaccati da imprese distaccanti con sede legale in Austria, Germania e Francia, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte nel 2008 con *la* ***Cassa Edile nazionale austriaca*** *(BUAK), la* ***Cassa Edile nazionale tedesca*** *(SOKA-BAU) e* ***l'ente nazionale delle Casse Edili francesi*** *(UCF).*

Casse Edili

Imprese aventi sede in Paesi Extracomunitari

Per le imprese edili straniere aventi sede in Stati extracomunitari, laddove non esista una convenzione ad hoc, trova applicazione l'intera normativa italiana, ivi compresa quella previdenziale, con conseguente obbligo di iscrizione dell'impresa e dei suoi lavoratori agli Enti previdenziali nazionali INPS ed INAIL ed alla Cassa Edile italiana territorialmente competente.

Imprese aventi sede in Paesi Comunitari

Per le imprese edili straniere aventi sede in Stati comunitari occorre verificare che le imprese comunitarie distaccanti abbiano posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, tutti gli adempimenti finalizzati a garantire ai lavoratori in regime di distacco intracomunitario gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel nostro Paese.
Al fine di accertare le condizioni sopra esposte, la Cassa Edile è legittimata a richiedere all'impresa distaccante e/o all'impresa distaccataria italiana di fornire copia dell'idonea documentazione relativa all'impresa distaccante, quale ad esempio:

- **visura camerale dell'impresa** anche se rilasciata secondo la normativa del Paese dove ha sede legale;
- **contratto di lavoro estero** da cui si evinca anche l'importo dello stipendio mensile;
- **contratto integrativo di distacco, con l'importo dei compensi ed eventuali indennità riconosciute per il distacco stesso;** si precisa che tali indennità sono considerate parte integrante del salario minimo, **purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del di-**

stacco (spese di viaggio, vitto ed alloggio);
• **documenti quali il formulario A1** ed altri certificati che le Istituzioni pubbliche del Paese d'origine devono rilasciare alle imprese che distaccano lavoratori all'estero;
• **certificazione** degli Enti competenti nei Paesi comunitari **della regolarità** dell'impresa distaccante **per i previsti adempimenti di natura previdenziale/infortunistica;**
• **certificazione di regolarità contributiva equivalente al DURC** rilasciata dagli Enti competenti preposti nel Paese di provenienza dei lavoratori;
• **documenti** che siano **comprovanti l'appalto transnazionale.**

Se l'impresa straniera risulta non rispettare le condizioni per un legittimo distacco e/o non fornisce idonee garanzie che il trattamento applicato ai lavoratori distaccati sia equivalente a quello dei lavoratori italiani, la Cassa Edile deve:
- **segnalare la rilevata anomalia agli organi ispettivi pubblici** per le opportune verifiche **e contestualmente** segnalare la medesima anomalia **all'impresa committente** del contratto di appalto o subappalto transnazionale, mettendola a conoscenza dei seguenti **rischi:**
• **di responsabilità solidale** con l'impresa estera distaccante dell'effettività della parità di trattamento degli operai distaccati per tutta la durata dei lavori e fino a due anni dopo la loro cessazione;
• **di sospensione del titolo abilitativo** per la presenza di imprese in cantiere per le quali via sia una documentata irregolarità riguardante i profili previdenziali (ex art. 90, comma 10, D. Lgs. n. 81/2008);

- **rilasciare DURC negativo:**
• all'impresa committente italiana - nei casi più gravi in cui i lavoratori pseudo distaccati potrebbero essere configurati come propri dipendenti di fatto;
• alle imprese distaccatarie ed utilizzatrici con sede in Italia in caso di:
• rilevata illegittimità del distacco da verbali rilasciati dalle Direzioni Territoriali di Lavoro (DTL);
• mancata produzione, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di un legittimo distacco.

Notizie**flash**lavoratori Notizie**flash**lavoratori Notizie**flash**lavora

Conti correnti convenzionati per i lavoratori iscritti

Per consentire ai lavoratori iscritti interessati di poter **usufruire di condizioni agevolate di apertura e di gestione di un conto corrente,** Cassa Edile di Milano ha stipulato delle convenzioni bancarie con i seguenti istituti di credito:

• Banca Popolare di Milano (BPM);
• Banca Popolare di Bergamo - Gruppo UBI Banca;
• Banca Popolare di Sondrio.
Per conoscere nel dettaglio le condizioni delle convenzioni bancarie sottoscritte visita il sito internet *www.cassaedilemilano.it* sezione **"Lavoratori" "Informazioni Operative" "Modalità di pagamento" "Conto corrente bancario o postale".**

Incontro informativo con le famiglie: presentazione Villaggi Vacanze estivi 2013

Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza è lieta di invitare i lavoratori iscritti e le famiglie all'incontro di presentazione della prestazione:
"Villaggi Vacanze per i figli dei lavoratori iscritti – stagione estiva 2013"
che si terrà
sabato 16 febbraio 2013
dalle ore 9,30 alle ore 12,00
presso la sede dell'Ente Scuola Edile Milanese (ESEM) **di Via Newton 3**
a Milano.

Durante l'incontro verranno illustrate:
le caratteristiche del servizio offerto:
• soggiorno estivo presso la struttura marina di Pinarella di Cervia (Ra) o presso la struttura montana di Maggio di Cremeno (Lc) **riservato ai figli di lavoratori iscritti di età compresa tra i 5 e i 15 anni** durante il quale:
- viene proposto ai giovani ospiti un articolato programma, composto da attività didattiche, ricreative e sportive;
- viene garantita l'assistenza di personale qualificato per tutta la durata del soggiorno;

le novità introdotte per il nuovo anno (durata dei turni di 14 giorni anziché di 21 giorni).

Si ricorda che la partecipazione ai villaggi vacanze estivi (trasporto, vitto e alloggio) è completamente gratuita.

Intalnire cu familiile, avand scopul de a distribui informatii in ceea ce priveste: prezentarea Taberelor de Vacanta vara 2013

"Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza"
e bucuroasa sa invite atat muncitorii inscrisi cat si familiile lor la intalnirea de prezentare cu obiectul:
"Tabere pentru Vacanta copiilor muncitorilor inscrisi - stagiunea de vara 2013"
care va avea loc
sambata 16 februarie 2013
de la ora 9,30 la ora 12,00
in incinta sediului
"Ente Scuola Edile Milanese (ESEM)"
in strada **Newton 3**
din Milano.

In cadrul intalnirii vor fi ilustrate:
Caracteristicile serviciului oferit:
• Vacanta de vara la mare in cadrul structurii Pinarella di Cervia (Ra) sau a vacantei de vara la munte in cadrul structurii Maggio di Cremeno (Lc) **rezervate pentru copii muncitorilor inscrisi cu varste cuprinse intre 5 si 15 ani** pe durata careia:
- se ofera copiilor un diversificat program, compus din activitati didactice, recreative si sportive;
- se garanteaza o asistenta cu personal calificat pe toata durata taberei;

Noutatile introduse pentru anul 2013 (durata taberelor de 14 zile in locul celor de 21 de zile).

Va amintim faptul ca parteciparea la aceste tabere (transportul, masa si cazarea) sunt in totalitate gratuite.

Takim informativ me familjet: Prezantim i vendpushimeve verore 2013

Fondi i ndërtimit te Milanos, Lodit, Monzes dhe Brianzes me kenaqesi fton të gjithë anetaret dhe familjet e tyre ne nje takim per prezantimin e ketij sherbimi:
"Shtepi pushimi për fëmijët e punonjesve të regjistruar - Stina eVerës 2013"
që do të mbahet **te shtunën, me 16 shkurt 2013, nga ora 9:30 deri ne 12:00. në zyrat e Shkolles se Ndertimit te Milanos (ESEM) ne rrugen Newton nr, 3 në Milano.**

Gjatë takimit, do të ilustrohen:
Karakteristikat e shërbimit të ofruar:
• pushime verore prane struktures në Marina Cervia (Ra) ose në mal në Maggio di Cremeno (LC), **rezervuar për fëmijët e punëtorëve të regjistruar mes moshës 5 dhe 15 vjet**, gjatë të cilave:
- ofrohet për të ftuarit e rinj një program të larmishem të përbërë nga aktivitete arsimore, rekreative dhe sportive;
- vjen e garantuar ndihmë nga personel i kualifikuar për te gjithe kohëzgjatjen e qëndrimit;
ndryshimet e paraqitura në vitin e ri: (turnet zhvendosen ne 14 ditësh në vend të 21 ditëve).

Ju kujtojme se pjesëmarrja në vendpushimet verore (transporti, akomodimi dhe ushqimi) jane plotësisht falas.

لقاء استعلامي مفتوح مع العائلات: استعراض للقري السياحيه الصيفيه ٢٠١٣

يسعد الصندوق المعماري (كاسا ايديلي) لمقاطعات ميلانو، لودي، مونسا وبريانسا

دعوه العمال المسجلين وعائلاتهم علي اللقاء المنظم من قبل الهيئه لاستعراض وتقديم

"منتجعات الاجازات الخاصه بابناء العمال- الموسم الصيفي ٢٠١٣"

والذي سيقام

يوم السبت الموافق ١٦ فبراير ٢٠١٣ من الساعه 9,30 صباحا الي الساعه 12,00

بمقر المدرسه المعماريه (ESEM) في ٣ شارع نيوتن – ميلانو Via Newton, 3 Milano

خلال اللقاء سوف يتم شرح وتوضيح ما يلي:

- خصائص الخدمه:

الاقامه الصيفيه في القريه السياحيه البحريه (Pinarella di Cervia) او القريه السياحيه الجبليه (Maggio di Cremeno) **الخاصه بابناء العمال المسجلين لدي هيئه الصندوق المعماري والمتفاوت اعمارهم من بين ٥ الي١٥ عام**، وخلال الاقامه:

- يتم تنظيم برنامج خاص بالانشطه التربويه، الترفيهيه والرياضيه;
- ضمان خدمات ومساعدات المتخصصين والمتاهلين طوال فتره الاقامه;

- استعراض كامل لمفاجئات الموسم الجديد (فتره الاقامه بالقري لكل فوج ١٤ يوم بدلا من ٢١ يوم).

نذكر ان الاشتراك في رحلات القري السياحيه الصيفيه (الانتقال من و الي القريه والاقامه والمعيشه) بالكامل مجانا.

Comunicazione PEC mediante la funzione "Variazione recapiti e stato impresa"

Excursus normativo

L'articolo 5 del Decreto Legge n. 179/2012 prevede l'obbligo di adozione di una casella di Posta Elettronica Certificata anche per le **imprese individuali.**
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute, infatti, a depositare presso l'ufficio del registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC **entro il 31 dicembre 2013.**
Il recente provvedimento normativo estende l'obbligo già previsto per le imprese costituite in forma societaria dall'articolo 16, comma 6, del Decreto Legge n. 185/2008 (convertito con Legge n. 2/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.01.2009) che stabiliva quanto segue:
"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta

elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. ***Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata".***
In sintesi il suddetto Decreto prevedeva per le imprese già costituite in forma societaria alla data del 29 novembre 2008 tre anni di tempo **(scadenti il 29 novembre 2011)** per l'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata e la comunicazione del relativo indirizzo al registro delle imprese.
Per le imprese costituite in forma societaria dal 29 novembre 2008 l'obbligo sopra descritto è immediato.

Modalità di comunicazione della PEC in Cassa Edile Milano

Nel rispetto delle norme sopra menzionate e per favorire lo scambio di informazioni e documenti in modalità telematica la scrivente **Cassa Edile invita le imprese iscritte a comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) mediante l'utilizzo della funzione informatica "Variazione recapiti e stato",** appositamente aggiornata allo scopo.
Si ricorda che l'operazione può essere eseguita anche dal consulente del lavoro delegato, in quanto la funzione sopra citata è accessibile anche a quest'ultimo.
Il percorso di navigazione per l'utilizzo della funzione ad accesso privato è il seguente:

www.cassaedilemilano.it → **"Servizi on-line"** → **"Sportello web"** → "**Variazione recapiti e stato"** → voce del menu verticale **"Variazione recapiti".**

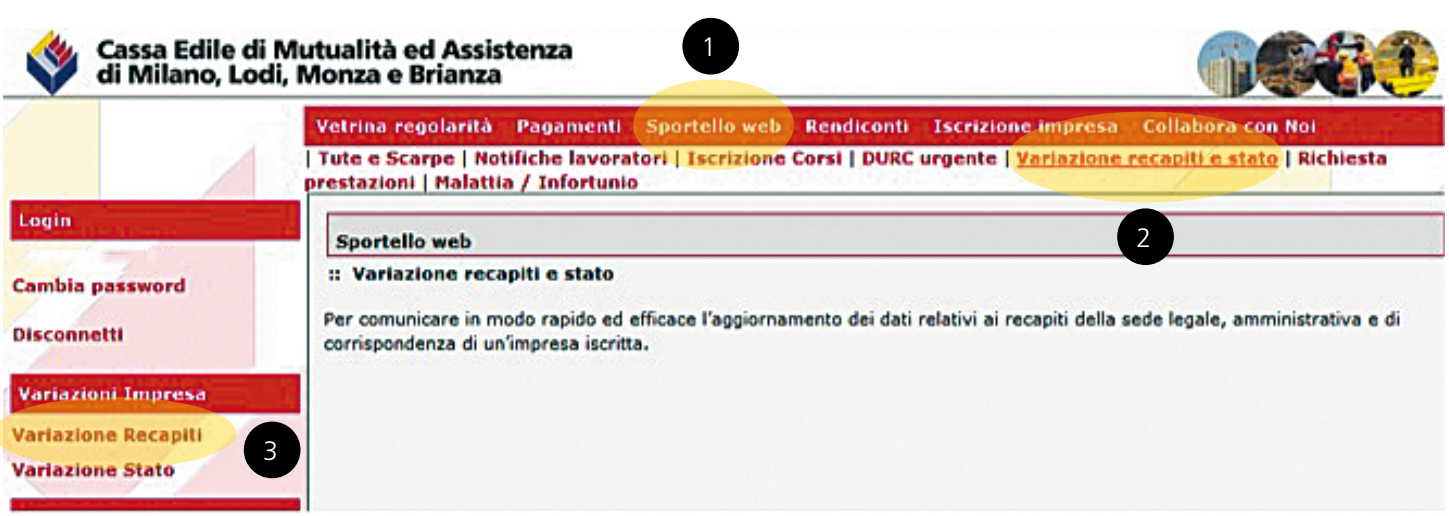

Sotto le informazioni relative a:

- codice d'iscrizione in Cassa Edile di Milano;
- ragione sociale dell'impresa;
- Codice Fiscale / Partita IVA;

già proposte in automatico dal sistema informatico, è stato aggiunto il campo "PEC" per l'inserimento - laddove l'informazione non fosse già presente in quanto precedentemente comunicata - dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata utilizzato dall'azienda.

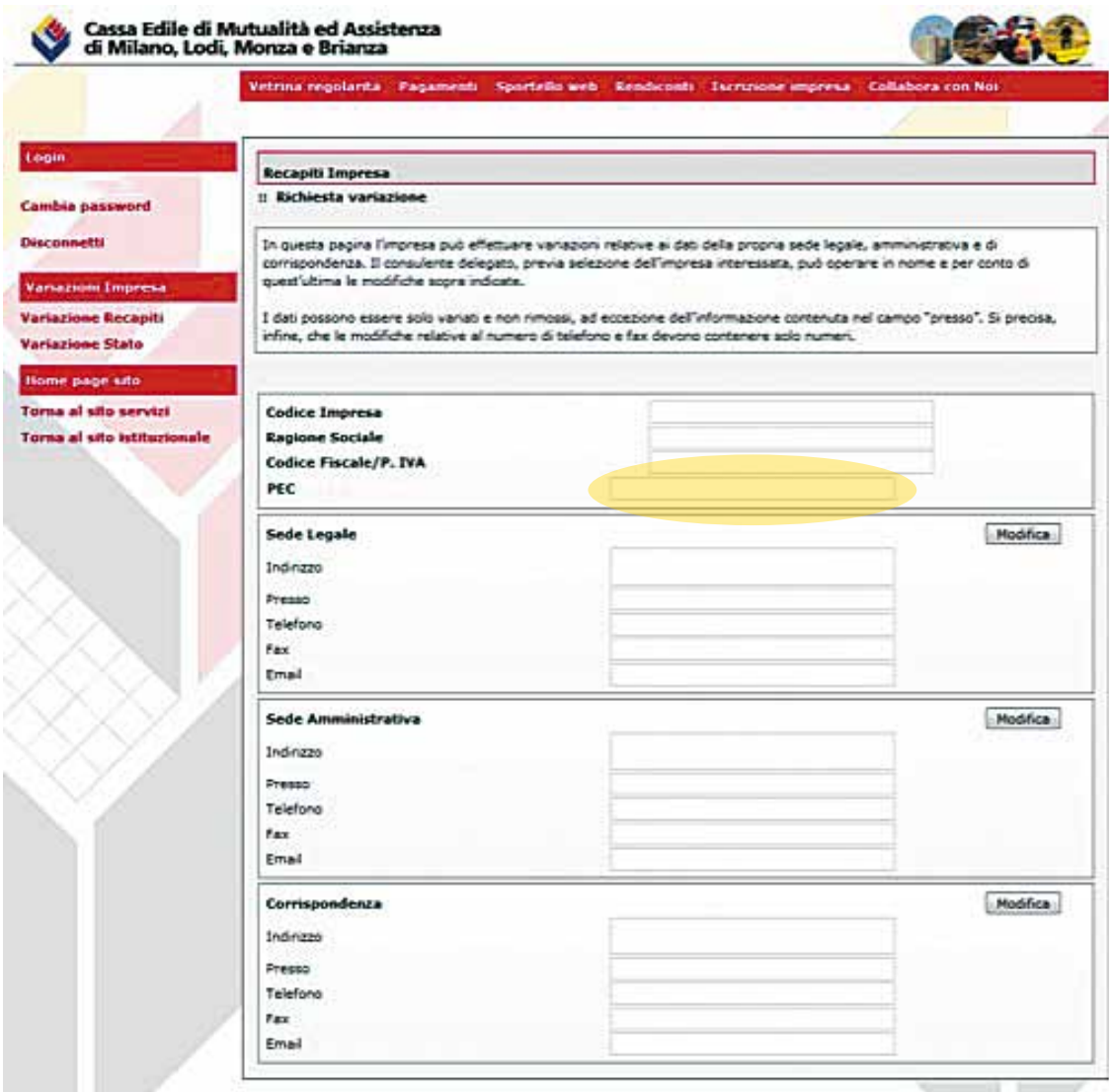

Il **manuale utente** relativo al corretto utilizzo della funzione sopra illustrata è stato adeguato all'aggiornamento ed è consultabile nelle seguenti aree del sito internet *www.cassaedilemilano.it*:

- sezione "**Imprese e Consulenti**" → "**FAQ - Domande più frequenti**":
• area "Servizi per consulenti e imprese" → "Variazioni anagrafiche");
• area "Manuali utente" (Variazioni anagrafiche).

Si coglie l'occasione per informare che **dal mese di novembre 2012** la Cassa ha iniziato ad inviare alle imprese che hanno già comunicato il proprio indirizzo PEC alcune tipologie di comunicazioni in duplice modalità (cartacea/postale e telematica via PEC).
Nei prossimi mesi l'Ente sostituirà progressivamente la spedizione postale delle comunicazioni con la trasmissione via PEC.

L'obiettivo è di abolire **entro giugno 2013** il canale postale per l'invio delle comunicazioni alle imprese e di avvalersi del solo canale di Posta Elettronica Certificata. Ciò consentirà all'Ente non solo di ridurre i costi legati alla stampa e alla spedizione delle comunicazioni ma soprattutto di raggiungere le imprese in modo più rapido e sicuro.
Si ricorda a tale proposito, infatti, che il sistema di P.E.C. non solo **certifica l'invio e la consegna del messaggio,** ma ne garantisce anche **l'inalterabilità del contenuto** ed ha **lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata A/R.**

Prevedi: il fondo pensione del settore edile

Prevedi

Quasi 50.000 lavoratori del settore edile sono già iscritti al Fondo Pensione PREVEDI e hanno già accantonato una somma importante alla quale poter attingere per richiedere anticipazioni oltre che la liquidazione della stessa nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Ogni mese, infatti, Prevedi eroga circa 400 liquidazioni ad altrettanti lavoratori che hanno richiesto l'anticipazione o il riscatto al Fondo Pensione.
Nel corso degli anni questi iscritti a Prevedi hanno potuto beneficiare di importanti vantaggi derivanti dall'adesione al Fondo Pensione:

- ***hanno aumentato dell'1% la loro retribuzione:*** chi si iscrive a Prevedi ha diritto a un contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione, che viene versato al Fondo Pensione. **Non è possibile percepire questo contributo senza l'iscrizione al Fondo Prevedi;**
- ***hanno ridotto la tassazione sulla propria retribuzione:*** i contributi versati al Fondo sono dedotti automaticamente dal reddito, con un risparmio fiscale in busta paga;
- ***hanno usufruito del raddoppio della Edilcard:*** per gli iscritti a Prevedi gli indennizzi Edilcard in caso di infortunio vengono raddoppiati;
- ***hanno la copertura del Fondo di Garanzia dell'INPS:*** in caso di insolvenza contributiva per dissesto finanziario o fallimento dell'azienda, il Fondo di Garanzia INPS versa al Fondo Pensione le contribuzioni del lavoratore.

Simulazione su comparto Bilanciato
Reddito annuo lavoratore 20.000 €
- % di TFR destinata a Prevedi 100%
Periodo riferimento: dicembre 2003 / ottobre 2012

• Versamento TFR a Prevedi	€ 12.323,19
• Contributo azienda a Prevedi	€ 1.783,38
• Valore finale del TFR se lasciato in azienda	€ 13.977,24
• Valore finale investimento nel comparto Bilanciato Prevedi calcolato in base al rendimento effettivo del Fondo Pensione, nell'ipotesi di versamento contributivo mensile da dicembre 2003 a ottobre 2012	€ 17.999,33
Vantaggio totale (compresi i benefici fiscali) dell'iscrizione al Comparto Bilanciato di Prevedi nel periodo tra dicembre 2003 e ottobre 2012 rispetto al TFR lasciato in azienda	***€ 4.022,09***

Simulazione su comparto Sicurezza
Reddito annuo lavoratore 20.000 €
- % di TFR destinata a Prevedi 100%
Periodo riferimento: agosto 2007 / ottobre 2012

• Versamento TFR a Prevedi	€ 7.255,71
• Contributo azienda a Prevedi	€ 1.050,21
• Valore finale del TFR se lasciato in azienda	€ 7.823,10
• Valore finale investimento nel comparto Sicurezza Prevedi calcolato in base al rendimento effettivo del Fondo Pensione, nell'ipotesi di versamento contributivo mensile da agosto 2007 a ottobre 2012	€ 10.000,51
Vantaggio totale (compresi i benefici fiscali) dell'iscrizione al Comparto Sicurezza di Prevedi nel periodo tra agosto 2007 e ottobre 2012 rispetto al TFR lasciato in azienda	***€ 2.177,41***

Iscriversi a Prevedi è facile

- **Puoi scegliere di contribuire con o senza il TFR (in questo ultimo caso il TFR rimane in azienda)** ***Per iscriverti consegna il modulo di adesione alla tua Cassa Edile***
- **Per ulteriori informazioni e per apprezzare gli ulteriori vantaggi dell'iscrizione a Prevedi, puoi contattare la tua Cassa Edile di riferimento,le Organizzazioni Sindacali e il Fondo Pensione Prevedi**
- **Messaggio promozionale riguardante forme pensionistice complementari - prima dell'adesione leggere la Nota Informativa e lo Statuto del Fondo Pensione, disponibili sul sito web www.prevedi.it**

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI
Circonvallazione Nomentana, 180 - 00162 Roma
tel. 06 90214326 - fax 06 90214203 - sito web: www.prevedi.it e-mail: info@prevedi.it

DOMANDA DI ADESIONE

allegata alla Nota Informativa

da compilare in carattere stampatello e consegnare, in originale, alla propria Cassa Edile di riferimento

Dati anagrafici

Io sottoscritto/a (cognome) _____ (nome) _____

Nato/a a _____ Prov. (____) il _____

Residente a _____ Prov. (____) C.a.p. _____

Indirizzo (Via/Piazza)_____ n.ro civico _____ tel. _____

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (allegare fotocopia di un documento di identità)

Dopo aver ricevuto lo Statuto e la Nota informativa di Prevedi – Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini (di seguito Prevedi) - ed averne preso visione:

- COMUNICO che:

La mia CASSA EDILE di riferimento è :_____

La mia prima occupazione lavorativa è iniziata (barrare una sola casella): ☐ entro il 28 aprile 1993 ☐ dopo il 28 aprile 1993

Il CCNL dell'Edilizia a cui sono soggetto è (barrare una sola casella): ☐ CCNL edili industria ☐ CCNL edili artigianato

La mia attuale qualifica è (barrare una sola casella): ☐operaio ☐impiegato ☐quadro

Il mio datore di lavoro è: (denominazione dell'impresa) _____ (codice fiscale dell'impresa)_____

Indirizzo dell'impresa: Comune _____ Prov. (____) C.a.p. _____

Via/Piazza _____ n. ro civico_____

- CHIEDO DI ADERIRE A PREVEDI E SCELGO IL SEGUENTE COMPARTO DI INVESTIMENTO

(barrare una sola opzione: in caso di mancata scelta da parte del lavoratore, la contribuzione verrà versata sul comparto bilanciato)

☐ comparto **BILANCIATO** ☐ comparto **SICUREZZA**

- SCELGO DI CONTRIBUIRE NELLA SEGUENTE MISURA *(barrare una sola opzione: qualora non venga barrata nessuna opzione contributiva o venga barrata più di una opzione, si intende attivata l'opzione contributiva completa):*

a) ☐ **OPZIONE CONTRIBUTIVA COMPLETA,** cioè *TFR + contributo a carico lavoratore + contributo a carico azienda*:

- TFR: se la prima occupazione è iniziata dopo il 28/04/1993 è obbligatorio versare il 100% del TFR; se invece la prima occupazione è iniziata entro il 28/04/1993 scegliere una tra le seguenti misure di TFR (in caso di mancata scelta, si applica la misura minima): ☐ 18% ☐ 100%

- **contributo a carico lavoratore**: 1% della retribuzione + _____% della retribuzione (indicare l'eventuale percentuale aggiuntiva)

- **contributo a carico del datore di lavoro**: 1% della retribuzione

b) ☐ **OPZIONE CONTRIBUTIVA CON SOLO TFR** *rinunciando al contributo a carico del datore di lavoro*:

- TFR: se la prima occupazione è iniziata dopo il 28/04/1993 è obbligatorio versare il 100% del TFR; se invece la prima occupazione è iniziata entro il 28/04/1993 scegliere una tra le seguenti misure di TFR (in caso di mancata scelta, si applica la misura minima): ☐ 18% ☐ 100%

c) ☐ **OPZIONE CONTRIBUTIVA CON SOLO CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA E DIPENDENTE**:

- **contributo a carico lavoratore**: 1% della retribuzione + _____% della retribuzione (indicare l'eventuale percentuale aggiuntiva)

- **contributo a carico del datore di lavoro**: 1% della retribuzione

DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dal mio TFR maturando i contributi sopra indicati e a provvedere al relativo versamento secondo le modalità e i termini previsti dalle Fonti istitutive, dallo Statuto e dalla Nota Informativa di Prevedi nonché dalle conseguenti deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

MI IMPEGNO ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne di Prevedi e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale e **DICHIARO** che quanto sopra da me indicato corrisponde al vero.

Firma del lavoratore_____ **Data** _____

Dichiaro di aver letto l'informativa allegata ai sensi del D. Lgs. 196/'03 *("Codice in materia di protezione dei dati personali")*, e rilascio il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, ai fini dell'esercizio dell'attività previdenziale complementare da parte di Prevedi.

Firma del lavoratore_____ **Data** _____

Edilizia: i numeri della crisi. Cosa può fare il sistema paritetico

CNCE

di **Giorgio Forlani**
(Presidente Cnce)

Sulla gestione del Durc abbiamo registrato nell'ultimo anno numerose innovazioni normative sia di carattere legislativo che contrattuale e per questo abbiamo ritenuto opportuno e doveroso verificare con le Casse Edili l'impatto sull'operatività degli enti. Per tutti gli operatori del settore - imprese, lavoratori, associazioni, amministratori delle Casse - la preoccupazione principale in questo momento è quella della mancanza di lavoro e di una crisi produttiva che dura ininterrottamente da quattro anni e di cui non vediamo la fine.
La Cnce segue attentamente l'evolversi della situazione attraverso il monitoraggio mensile, per le Casse presenti sul Mut, di quattro elementi fondamentali per valutare gli effetti della crisi sul nostro settore: il numero delle ore lavorate, degli operai denunciati, delle imprese scritte e della cosiddetta "massa salari" (l'importo delle retribuzioni su cui viene calcolata la contribuzione alle Casse Edili).
Nei primi 7 mesi del 2012, la massa salari su cui si calcola la contribuzione alle Casse è diminuita del 26% rispetto a quella dei primi 7 mesi del 2008, cioè in soli 4 anni. Questo si traduce in una diminuzione complessiva della contribuzione verso le Casse Edili di circa 500 milioni di euro, creando gravi problemi di equilibrio finanziario ai nostri enti.
Ancora più pesante è la situazione del settore letta attraverso la registrazione delle ore lavorate, indicatore principe per misurare l'effettiva attività produttiva del settore edile. Nel periodo preso in esame, le ore lavorate sono diminuite del 35%, quindi con una regressione rispetto al 2008 di oltre un terzo della produzione complessiva.
Ma il fatto più allarmante è che la situazione si è ulteriormente aggravata nel 2012, con una perdita di ore lavorate del 15% rispetto all'anno precedente; situazione che non prospetta nulla di positivo per il prossimo inverno.
Inoltre, il numero delle imprese attive in Cassa Edile ha visto una perdita - sempre nei primi 7 mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2008 - del 26% in tutto il periodo, ma del 27% nel solo mese di giugno e del 28% nel mese di luglio. Stiamo parlando di circa 45mila imprese registrate dal nostro sistema come inattive o cessate. E la chiusura di 45mila imprese non è indolore: porta con sé la perdita di oltre 240mila posti di lavoro. Infatti, gli operai censiti nelle Casse Edili sono diminuiti nel periodo esaminato del 31% rispetto al 2008, con un'escalation incredibile in quest'ultimo anno.

> Ai 240mila operai in meno, lo sappiamo bene, vanno aggiunti i posti di lavoro persi dagli impiegati e tecnici edili, stimabili in circa 50mila

Ai 240mila operai in meno, lo sappiamo bene, vanno aggiunti i posti di lavoro persi dagli impiegati e tecnici edili, stimabili in circa 50mila e in tutti i settori collegati a quello delle costruzioni, per una cifra complessiva che si avvicina al milione di lavoratori disoccupati.
Questi sono i dati complessivi a livello nazionale; se poi andiamo a riportarli a livello territoriale, vediamo come la media nazionale di diminuzione del 35% delle ore lavorate è leggermente inferiore per alcune realtà - come, ad esempio, Milano, Roma e Palermo - ma diventa il 39% a Firenze, il 41% a Salerno e Perugia, il 47% a Taranto e il 48% a Sassari.
Così la media nazionale del 31% di diminuzione del numero di operai se è del 29% a Padova e del 30% ad Alessandria, diventa poi del 35% a Salerno e Firenze, del 37% a Perugia e addirittura del 47% a Sassari.
Siamo consapevoli che queste informazioni vanno integrate con altri elementi di conoscenza - quali, ad esempio, quelli relativi ai versamenti effettivi dei contributi e quindi della "copertura" contributiva delle denunce - che testimoniano, in maniera uniforme su quasi tutto il territorio nazionale, anche le gravissime difficoltà finanziarie in cui versa un numero crescente e significativo di imprese iscritte alle nostre Casse.
In questo senso va interpretata la delibera 1/2012 del Comitato della bilateralità, cioè come un tentativo delle Associazioni nazionali di dare una risposta alle difficoltà delle imprese.
La nuova norma sulla rateazione dei debiti contributivi, infatti, non va letta in una logica meramente procedurale e burocratica; al contrario, essa rappresenta per l'impresa forse un'ultima occasione per tentare di evitare il blocco della propria attività e, spesso, il proprio fallimento. Per questo la delibera prevede che, insieme alla Cassa Edile, siano coinvolte le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nell'impresa o nel territorio, con una procedura trasparente che responsabilizza tutti i soggetti interessati.
Ma questa della rateazione è solo una goccia nel mare dei problemi che denunciano ogni giorno le imprese iscritte. Certamente non saranno le Casse Edili - e neanche le nostre Associazioni di categoria - che potranno dare risposta ad una crisi internazionale che coinvolge tutti i settori dell'economia, ma io credo che abbiamo comunque il dovere di riflettere su quanto possiamo

fare, nel nostro piccolo, per sostenere il settore in questa fase di difficoltà.
La prima riflessione è quella relativa all'efficienza del nostro sistema di enti paritetici e l'efficienza si misura rapportando i benefici (nel nostro caso i servizi alle imprese e le prestazioni ai lavoratori) ai costi sostenuti per realizzarli. Non c'è dubbio che con la crisi il grado di efficienza delle Casse Edili si sia abbassato: la diminuzione delle entrate contributive e la necessità di preservare il meccanismo complessivo di funzionamento dell'ente - dalla gestione delle denunce, al rilascio del Durc o all'erogazione delle gratifiche e delle prestazioni - ha causato un incremento percentuale dei costi di gestione delle Casse di circa mezzo punto (dall'1 all'1,5%).
Affrontare questo nodo ci pone di fronte a due necessità: la prima è quella di rivedere e razionalizzare servizi e prestazioni. Premettendo che comunque ogni decisione sulla materia spetta alle Parti Sociali territoriali, credo che - nel tentativo di mantenere inalterate le funzioni contrattuali affidate alle Casse Edili - occorra prendere atto della necessità di scelte che, seppure di carattere temporaneo, possano concorrere a salvaguardare le condizioni di equilibrio economico dei nostri enti.
L'altra strada da seguire è quella di intervenire rapidamente e profondamente per ridurre i costi complessivi di funzionamento del nostro sistema. Su questo vorrei fare solo tre constatazioni: la prima è che dalla lettura dei bilanci delle Casse Edili emerge una situazione di difficoltà generalizzata che rischia di aggravarsi fortemente nei prossimi due anni, coinvolgendo l'autonomia economica (e, quindi, l'esistenza stessa) di almeno il 20% delle Casse.
La seconda constatazione è che le medesime difficoltà di equilibrio amministrativo (se non maggiori) si registrano nel sistema delle Scuole Edili - con una diminuzione verticale dei finanziamenti pubblici alla formazione - e dei CPT effettivamente funzionanti che, parallelamente, vedono accresciuti i loro compiti.
Tutto ciò comporta - come terza e oggettiva constatazione - che, se si vuole riorganizzare un sistema di circa 300 enti territoriali, evitando inutili duplicazioni e favorendo un recupero complessivo di efficienza che porti ad una riduzione di costi, non si può avere altro obiettivo se non quello dell'aggregazione.
La parola "aggregazione" nel nostro caso si può tradurre in molti modi: aggregazione verticale, che può riguardare due o tre sistemi di enti; aggregazione orizzontale, che interviene tra enti dello stesso sistema a livello interprovinciale (o delle nuove Province) o a livello regionale; aggregazione verticale e orizzontale, che significa riprogettare il sistema sia su base territoriale che sull'espletamento delle funzioni contrattuali. Saranno le Parti Sociali, ovviamente, a definire modalità, percorsi e tempi ma di certo un processo di aggregazione, pur inevitabile, deve in ogni caso essere effettuato salvaguardando due caratteristiche essenziali del nostro sistema: la capillare presenza sul territorio (che, anzi, dovrebbe essere incrementata) e la salvaguardia delle "missioni" affidate ai nostri enti, cioè regolarità, formazione e sicurezza.
La terza riflessione su quanto possiamo fare, nel nostro ruolo di enti paritetici, per dare una mano al settore nell'attuale contingenza - oltre a cercare di essere più efficienti e, quindi, di costare un po' di meno - è relativa al nostro ruolo di "regolatori del mercato". Infatti - nonostante l'introduzione del Durc, che ci permette ancora oggi di svolgere sostanzialmente quel ruolo di equiparazione del costo della manodopera sia per le varie figure imprenditoriali del settore (grandi imprese, industriali e cooperative, piccole e medie imprese, artigiani, eccetera) e sia all'interno degli ambiti territoriali in cui esse operano - in questi ultimi tempi assistiamo sempre più alla presenza nei cantieri di figure che non sono soggette alla normativa contrattuale edile, pur svolgendo un'attività similare a quella del lavoratore dipendente.
Mi riferisco non solo a quell'esercito di operai sostanzialmente subordinati, ma formalmente mascherati da lavoratori autonomi così come alle sempre più numerose presenze di idraulici o elettricisti che eseguono lavorazioni edili, di cooperative di artigiani, di imprese operanti con i soli soci e così via.
Lasciamo ovviamente agli organi pubblici competenti l'accertamento su quanto tali forme di lavoro non dipendente servano per eludere il rispetto delle norme previdenziali, assicurative o sulla sicurezza sul lavoro e la conseguente, sacrosanta, attività sanzionatoria.
A questo proposito voglio solo ricordare la recente circolare della Direzione generale per le Attività ispettive del Ministero del Lavoro che finalmente, per la prima volta, pone ufficialmente il problema dell'utilizzo delle partite Iva nel settore edile per aggirare le norme e deresponsabilizzare il soggetto imprenditoriale al quale il lavoratore autonomo è, di fatto, subordinato. In questo campo, le Casse Edili non hanno funzioni ispettive né tantomeno sanzionatorie, ma possono porsi come strumento per "monitorare" la presenza di tali soggetti all'interno del cantiere (azione comunque necessaria ai fini della verifica di congruità della manodopera nel cantiere stesso) e per offrire, al contempo, dei servizi atti a garantire una sorta di continuità per il lavoratore prima dipendente, poi autonomo e successivamente, magari, ancora dipendente.
In altri termini la possibilità che norme contrattuali e/o legislative prevedano la loro iscrizione alle Casse Edili andrebbe letta sia in funzione di un'opera di conoscenza e monitoraggio del fenomeno sia in una logica di apertura dei servizi, soprattutto quelli di integrazione del welfare, anche ad altre figure professionali operanti in cantiere. Si pensi, ad esempio, alla prestazione assicurativa che, attraverso Edilcard, viene oggi fornita ai 40mila titolari d'impresa, i quali - con un costo ridottissimo per la Cassa - sono tutelati anch'essi nei casi di infortuni accaduti sul cantiere o in itinere.
Non va infine sottovalutato come un allargamento della platea degli iscritti alla Cassa Edile possa avere anche dei riflessi importanti sulle condizioni di equilibrio gestionale delle Casse Edili e sulla possibilità di mantenere gli attuali livelli di prestazioni a favore dei lavoratori, oltre a rispondere a obiettivi più generali di equiparazione dei costi tra diversi soggetti produttivi.

Il futuro dell'efficienza energetica degli edifici

ASSIMPREDIL ANCE

Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo energetico su scala europea.
La Commissione Europea, conscia del problema e della sua incidenza sui cambiamenti climatici globali e sull'inquinamento locale, spinge gli Stati membri a emanare apposite norme per contrastare il fenomeno.
Ciò è avvenuto con la Direttiva 2002/91/CE (recepita in Italia con il d.lgs. n. 192/05, integrato dal d.lgs. n. 311/06 e dal DPR n. 59/09) e, più recentemente, con la Direttiva 2010/31/UE.
Tale Direttiva impone agli Stati Membri di emanare disposizioni affinché i nuovi edifici e tutti quelli soggetti a "ristrutturazioni importanti" (ovvero le ristrutturazioni il cui costo superi il 25% del valore dell'edificio o che riguardino almeno il 25% della superficie dell'involucro) abbiano un consumo energetico "quasi zero" (in sigla NZEB – Near Zero Energy Building).
Il recepimento di tale Direttiva dovrà chiarire quali usi energetici dovranno essere inseriti nel consumo energetico (al momento, infatti, sono vigenti obblighi solo sul riscaldamento degli ambienti) e dovrà essere determinato il concetto di "quasi zero".
Il recepimento dovrà però confrontarsi con un quadro legislativo che non è molto semplice: ci si augura che sostituisca con un unico atto l'intera produzione legislativa seguita alla Direttiva 2002/91/CE e che non sia soggetto a successive e varie integrazioni.
Il settore edile ha infatti bisogno di regole chiare, condivise e stabili nel tempo.
In merito al contenuto del recepimento, l'auspicio è che finalmente si dia spazio esclusivamente a parametri prestazionali globali, ovvero capaci di descrivere la prestazione energetica globale dell'edificio, senza che si dettaglino prescrizioni obbligatorie su singoli componenti o tecnologie.
Imposizioni simili, infatti, non apportano alcun beneficio al progetto o all'edificio ma, imponendo inutili vincoli (infatti riguardano la prestazione non globale ma parziale) limitano la libertà e dunque l'efficacia del progettista e dell'operatore.
I parametri prestazionali globali già esistono e già sono utilizzati: sono quelli contenuti nell'attestato di certificazione energetica (ACE).
È infatti importante che gli obblighi di legge siano descritti tramite parametri che siano compresi anche dai clienti finali, in modo che il rispetto dell'obbligo possa essere utilizzato a fini commerciali. A titolo di esempio, EPi (EPH secondo la dizione lombarda) è un ottimo parametro perché indica la prestazione energetica globale per il riscaldamento ma, al tempo stesso tramite la classificazione energetica, può diventare un elemento di mercato perché è facilmente comunicabile ai potenziali clienti.
Un ulteriore aspetto contenutistico che voglio affrontare è quello legato all'estensione degli obblighi ad utilizzi energetici diversi dal riscaldamento, in modo particolare al raffrescamento estivo.
Mi sembra ovvio che, al pari di quanto succede con il riscaldamento invernale, anche il raffrescamento estivo debba

sottostare a precisi obblighi al fine di contenere il consumo energetico, ma questi dovrebbero essere previsti nel caso in cui vi sia un impianto per il raffrescamento.
Infatti, in assenza di un tale impianto, non si ha alcun consumo di energia; in altri termini, il rispetto di un obbligo sulla prestazione estiva dell'involucro non comporta alcun beneficio in termini di consumo energetico finché non vi è un impianto per il raffrescamento estivo.
La soluzione non è semplice anche perché il legislatore non è intervenuto tempestivamente per impedire il proliferare di condizionatori split e il loro corollario di mini black-out estivi, inquinamento acustico e termico (quest'ultimo a torto ignorato sebbene contribuisca all'isola di calore urbana).
Una semplice proposta potrebbe essere quella di non imporre obblighi sulla prestazione energetica estiva dell'edificio qualora sia sprovvisto di impianto di raffrescamento, ma di dare una maggiore importanza ad una rivista classificazione energetica estiva.
L'intero recepimento della Direttiva 2010/31/UE deve confrontarsi anche con il d.lgs. n. 28/2011 che, a partire dal 31.05.12 introduce, per i nuovi edifici e quelli soggetti a "ristrutturazioni rilevanti" (ovvero le demolizioni e ricostruzioni e le ristrutturazioni integrali di edifici aventi superficie utile superiore a 1.000 mq) l'obbligo di integrare impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, sia termiche, sia elettriche.
Innanzitutto è evidente che deve essere evitata ogni ambiguità, anche a livello di definizioni e che perciò le definizioni di ristrutturazioni "rilevanti" (citate nel d.lgs. n. 28/2011) ed "importanti" (citate nella Direttiva 2010/31/UE) debbano coincidere.
Inoltre, sarebbe più razionale che l'obbligo non distinguesse tra fonti rinnovabili termiche ed elettriche; a titolo di esempio, l'obbligo avrebbe dovuto essere espresso in termini di energia totale prodotta da fonti rinnovabili (parametro anch'esso già presente sugli ACE), lasciando all'operatore la scelta di quanto investire sulle rinnovabili termiche e quanto

sulle elettriche.
Infine, vorrei segnalare qualche spunto interessante che potrebbe emergere dal combinato del recepimento della Direttiva 2010/31/UE e del d.lgs. n. 28/2011.
Il consumo energetico di un edificio dipende da tre macro aree tecnologiche: l'isolamento dell'involucro, l'efficienza degli impianti di climatizzazione ed il ricorso alle fonti rinnovabili.
Per arrivare ad una prestazione NZEB sarà necessario, rispetto agli edifici attuali, intervenire su ognuna di queste.
Come abbiamo visto, le fonti rinnovabili sono tutelate da d.lgs. n. 28/2011 che impone il dimensionamento minimo dei relativi impianti.
Come evolverà dunque il rapporto tra le altre due macroaree, la cui incidenza relativa già ora è demandata al progettista ed all'operatore?
Personalmente sono dell'idea che nel prossimo futuro l'involucro aumenterà la propria importanza mentre gli impianti non scompariranno ma si miniaturizzeranno e si trasformeranno al fine di massimizzare il contributo che può derivare dalle fonti rinnovabili.
Questa tendenza è già in atto nei paesi nordici, dove gran parte della prestazione termica e del comfort è dovuto alle caratteristiche isolanti dell'involucro (si pensi alle case passive) o al contributo dato dalle fonti rinnovabili (si pensi ai casi in cui un semplice generatore di calore a biomassa fornisce tutta l'energia termica di cui si necessita).
Per i climi temperati il discorso è più complesso ma sul mercato già ora sono disponibili innovativi impianti (ad es. impianti radianti elettrici in fibra di carbonio o evoluti impianti di ventilazione) capaci di sostituire i tradizionali impianti di riscaldamento e raffrescamento.

■ CAMBIO DI GUARDIA ALLA PRESIDENZA ESEM

Il Dott. Filippo Falzone è il nuovo Presidente di Esem

Si è riunito martedì 11 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Esem che ha provveduto, a seguito di regolare votazione, alla nomina del Dott. Filippo Falzone come nuovo Presidente dell'Ente, su designazione da parte di Assimpredil.

In rappresentanza di Assimpredil, presenti all'incontro il past Presidente dell'Ente il Geom. Marco Garantola, il Dott. Carlo Azimonti, la Dott.ssa Liliana Bassetto, il Geom. Massimo De Carli e l'Ing. Gianpaolo Fantin.

Per le organizzazioni sindacali presenti all'incontro il Vice Presidente il Sig. Cataldo Caldara - FILCA CISL, ed i Consiglieri il Sig. Francesco Condorelli - FILCA CISL, il Sig. Gerolamo Malacrida - FILLEA CGIL, il Sig. Giuseppe Desantis - FILLEA CGIL, la Sig.ra Ersilia Galiero - FeNEAL UIL e il Sig. Giuseppe Mancin - FeNEAL UIL.

Rimane confermato alla carica di Vice Presidente il Sig. Cataldo Caldara.

Il Consiglio di Amministrazione Esem, augurando buon lavoro al Dott. Falzone, ha espresso un ringraziamento unanime per il lavoro svolto e l'impegno dimostrato dal Presidente uscente, Geom. Marco Garantola.

■ CONDUTTORI DI POMPE PER CALCESTRUZZO

Esem, nell'ambito delle proprie attività formative e come previsto dall'Accordo Conferenza Stato Regioni n° 53 "macchine" del 22 febbraio 2012, ha già da tempo attivato tutti i percorsi formativi necessari ad assolvere gli obblighi di formazione-addestramento previsti dall'Accordo Conferenza Stato Regioni.

Da novembre è stato attivato anche il percorso formativo per **Conduttori di Pompe per Calcestruzzo** della durata di 16 ore. Ricordiamo come tutte le attività formative promosse ed attivate da Esem siano completamente gratuite per gli operai e i titolari di imprese iscritte, ed in regola, con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

■ STAGE

Lo sportello Servizi al Lavoro di Esem offre un servizio alle imprese iscritte ed in regola con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza che cercano nuove figure professionali da inserire nel proprio organico (muratori, carpentieri, pontisti, gruisti, operatori macchine movimento terra, assistenti tecnici di cantiere), proponendo alle stesse, l'opportunità di ospitare, nei propri cantieri, corsisti Esem o personale riqualificato (fuoriuscito da imprese in crisi). Tale periodo di tirocinio non rappresenta un costo per l'impresa, in quanto al tirocinante non spetta alcuna retribuzione, ma costituisce l'occasione per verificare, **senza alcun impegno vincolante di assunzione**, l'idoneità del tirocinante ad un eventuale inserimento lavorativo.

Per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento dei tirocini, contattare il Servizio Orientamento Esem, telefonando al **Numero Verde 800413805**, o visitare il sito internet **www.esem.it**.

■ "IN CANTIERE CON TE"

La sicurezza nel mondo del lavoro passa necessariamente attraverso una corretta e costante comunicazione ed informazione. La presenza nei luoghi di lavoro di lavoratori di diverse nazionalità, culture, linguaggi è un elemento di cui tener conto per organizzare qualunque attività lavorativa. Per questo motivo, ESEM e INAIL hanno collaborato per realizzare un opuscolo rivolto in modo particolare a lavoratori stranieri.

"IN CANTIERE CON TE" disponibile in cinque lingue italiano, arabo, romeno, spagnolo e albanese, è stato studiato e realizzato con un linguaggio semplice e foto esplicative per una immediata comprensione.

L'opuscolo, arricchito da un DVD con i filmati delle diverse lavorazioni e con titoli e commenti in lingua per facilitarne la comprensione, è inoltre corredato da un test di autoverifica per accertare il livello di comprensione ottenuto.

Per ricevere maggiori informazioni o per **richiedere gli opuscoli** è possibile contattare il Servizio Progettazione Ricerca e Sviluppo di Esem chiamando il **Numero Verde 800413805** oppure inviando la richiesta al seguente indirizzo email: **areacds@esem.mi.it**

I Video di INFORMAZIONE ED AUTOFORMAZIONE disponibili anche sul sito www.esem.it alla pagina ***http://www.esem.it/Pages/audioguide-in-lingua.aspx***, possono essere utilizzati dalle imprese, dai lavoratori e dai tecnici di settore delle costruzioni e forniscono le nozioni di base necessarie al lavoratore per un corretto approccio al cantiere edile.

■ SEDE LODI

Dalla riapertura, dopo la sosta estiva, Esem ha attivato, presso la propria sede di Lodi, una serie di corsi quali: Aggiornamento per Montatori Pontisti, Addestramento al Lavoro in Quota, 16 Ore Prima, modulo obbligatorio per i neo assunti nel settore edile, il corso serale di Disegno Tecnico, Tecnologia dei Materiali ed Antinfortunistica, per operai, che terminerà ad aprile 2013.

Da novembre, inoltre, Esem ha attivato i primi moduli teorici introduttivi di formazione per Operatori Macchine Movimento Terra (terna, escavatore, pala) e Operatori di Apparecchi di Sollevamento (gru su autocarro, carrello elevatore telescopico, carrello elevatore verticale, piattaforme mobili elevabili).

Grazie alla collaborazione tra Esem e le imprese del Lodigiano, da gennaio 2013 partiranno anche i moduli di formazione pratica all'utilizzo dell'escavatore, della minipala e della terna, che si terranno presso la sede operativa di un'impresa che ha dato la propria disponibilità nell'utilizzo delle proprie macchine.

Contestualmente ai moduli formativi per le Macchine Movimento Terra, esem avvierà anche i corsi relativi agli operatori degli Apparecchi di Sollevamento. Anche in questo caso, i moduli di formazione pratica verranno svolti presso la sede operativa di una delle imprese partecipanti.

Naturalmente restano aperte le iscrizioni a tutti i corsi che Esem ha previsto, a catalogo, per la sede di Lodi.

Per maggiori informazioni, è sempre possibile contattare il **Numero Verde 800413805**.

NEWS esem

esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da:
ASSIMPREDIL ANCE
FeNEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

www.esem.it

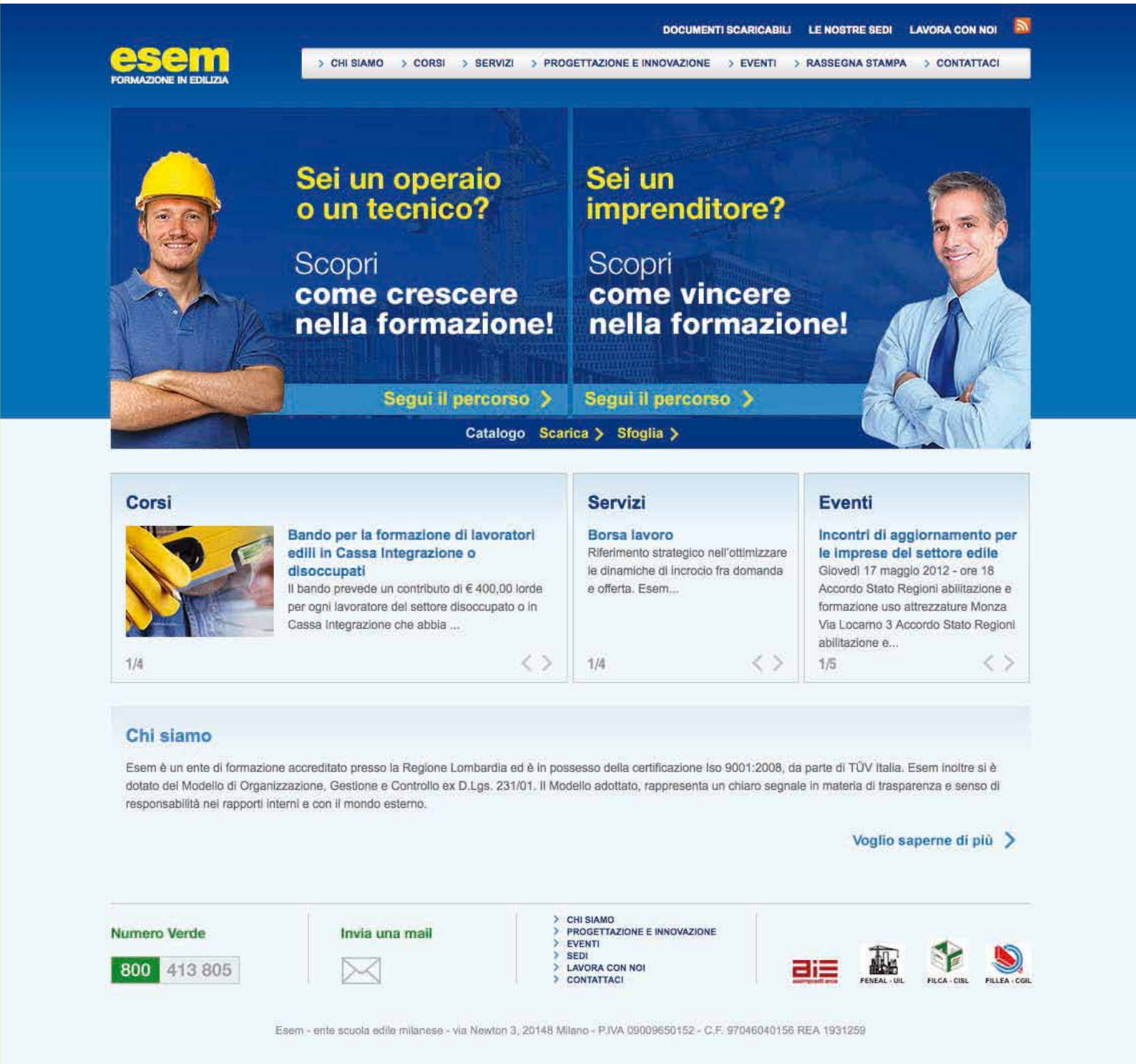

Il **nuovo** portale istituzionale, dotato di una veste grafica snella e facile da navigare, punta alla piena trasparenza delle attività dell'Ente e a una più efficiente ed efficace comunicazione.

Visita il nuovo sito
www.esem.it

esem
FORMAZIONE IN EDILIZIA

Costituito da: Assimpredil-ANCE, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

esem
FORMAZIONE IN EDILIZIA
Costituito da: Assimpredil-ANCE, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

AMBIENTI CONFINATI

Obbligo di formazione e addestramento all'uso di DPI filtranti, DPI respiratori in linea, DPI autorespiratori, e procedure di emergenza

Per informazioni contattare il Numero Verde gratuito anche da cellulare

Numero Verde
800 413805

www.esem.it